





# Quaderni di icerca

# HABITAT E AFFETTIVITÀ

GARANTE DELLE PERSONE
SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DELLA
REGIONE CAMPANIA

a cura di Osservatorio Regionale sulla detenzione







# Indice

	Premessa	2
1.	La normativa penitenziaria in materia di Habitat e lo stato attuale in Campania	6
2.	Progettazioni future	15
3.	Abitare in carcere, abitare il carcere	19
4.	Voci da dentro - Intervista a Pietro Ioia, Garante dei detenuti della Città di Napoli	24
5.	L'affettività in carcere parole al vento per un diritto negato	27
6.	Carcere e tecnologia: comunicare a distanza	30
7.	Il carcere dei diritti scommette sulla sessualità	33
8.	Il racconto di una best practice - Progetto sulla genitorialità nelle sezioni femminili degli Istituti Penitenziari di Pozzuoli, Bellizzi Irpino e Fuorni	41
9.	Uno sguardo altrove: La struttura dell'ICAM di Lauro a confronto con la Unidad de Madres Jaime Garralda nei pressi di Madrid	45
10.	Check list su misure di sorveglianza sanitaria e ripresa dei colloqui e attività	49



#### **Premessa**

Abbiamo deciso di dedicare questo secondo numero di "Quaderni di ricerca", in collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulla detenzione, a un tema quale **l'habitat e l'affettività** in carcere quasi a voler reagire ad un clima opaco e, a tratti invelenito, generato dai fatti di Santa Maria Capua Vetere. Forse la nostra è stata una scelta quasi inconscia, dettata dall'esigenza di stemperare un'atmosfera piena di polemiche e asperità che rischia di far scomparire dal dibattito sul carcere quanto di buono è stato fatto finora.

Abbiamo coniugato poi, questo sentimento con il concetto di Habitat, inteso, quest'ultimo, come l'insieme delle relazioni umane che connotano una comunità o una società.

Abbiamo infatti ritenuto che da entrambi questi concetti (Habitat e Affettività), occorre ripartire per riportare al centro dell'attenzione il dettato costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa e non afflittiva.

Ripartire dunque nell'interesse di tutti: agenti, operatori penitenziari, funzionari giuridico pedagogici, operatori della Giustizia e dei volontari che quotidianamente affrontano i problemi che scaturiscono dalla vita detentiva.

Habitat e affettività, intesi come un insieme di sentimenti, emozioni, stati d'animo e passioni in grado di garantire gli aspetti fondamentali della personalità.

Affettività quindi come paradigma del vivere umano che regola i rapporti tra donne e uomini, ma anche quelli di una comunità.

Un paradigma che per realizzarsi ha necessariamente bisogno di intessere un sistema di comunicazione in grado di dar vita ad un processo di transizioni affettive. Una dimensione relazionale che, se non è messa in rilievo, genera un senso di frustrazione in tutti i soggetti: quelli che sono dentro al carcere ma anche e soprattutto quelli che sono fuori dal carcere.

Ciò premesso diventa quasi naturale affermare che il luogo in cui i sentimenti, le emozioni e le passioni di una persona sono messe a dura prova, è il carcere. Le restrizioni dovute all'ingresso in carcere, infatti, non si limitano alla sola privazione della libertà fisica, ma va oltre, comportando la recessione delle relazioni personali, familiari e intimo-affettive.

Gli spazi all'ingresso degli Istituti, i passeggi ricavati tra edifici impersonali, le dotazioni igienico sanitarie insufficienti nelle celle, i ritardi burocratici che impediscono di adeguare gli spazi all'interno delle carceri quasi sempre sovraffollate (4 anni finanziamenti pronti per Poggioreale e solo quest'anno è stata avviata la gara d'appalto), i padiglioni detentivi costruiti su quello che originariamente dovevano essere spazi sportivi (da circa trent'anni non è mai stato ripristinato il campo sportivo del



carcere di Bellizzi e ad Ariano Irpino è stato costruito un padiglione aggiuntivo su quella che era l'area dedicata allo sport) impediscono un Habitat in grado di tutelare la dignità del detenuto e delle loro famiglie.

Tutto ciò, pur avendo ricevuto una condanna nel 2013 dalla Corte europea dei diritti umani, poiché i detenuti non avevano a disposizione 3mq calpestabili nelle proprie celle.

La normativa penitenziaria, nonostante abbia da tempo riconosciuto il valore dei rapporti affettivi, in realtà non riesce a garantire a pieno queste relazioni: mancano ulteriori spazi per colloqui più intimi e scarseggiano se non sono del tutto assenti le opportunità per l'esercizio del diritto all'affettività.

A ogni persona, e ancor di più al detenuto, non si può negare il diritto di amare ed essere amato.

E' ormai risaputo che il mantenimento di buoni rapporti con la famiglia costituisce un elemento essenziale nel trattamento rieducativo del detenuto per diversi aspetti: innanzitutto per il sostegno materiale e affettivo durante la detenzione, ma anche e soprattutto perché mantenere un buon contatto con i propri familiari e con la società esterna, rappresenta l'unico modo per prefigurare un corretto ed efficace reinserimento sociale, in grado anche di ridurre significativamente il rischio di recidiva.

Per di più anche il mantenimento delle relazioni regolari con il genitore in carcere è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, per le loro opportunità di vita e per limitare la possibilità che essi crescendo, vengano a contatto con l'area penale.

In vari Paesi europei quali ad esempio Francia, Svezia, Croazia, l'Austria, la Danimarca, l'Olanda, la Norvegia, il Belgio, la Svizzera e il Portogallo, la possibilità di incontrare i familiari in spazi adeguati controllo visivo auditivo è una prassi In Spagna si è autorizzati a fare 5 telefonate alla settimana, senza limiti di tempo ad un massimo di 10 numeri telefonici preventivamente autorizzati. Si telefona da 2 cabine telefoniche attraverso una scheda telefonica e la digitazione del numero di identificazione (NIS) dà il via libera verso i numeri di telefono autorizzati. Il Regolamento penitenziario albanese prevede otto telefonate e quattro colloqui al mese: uno dei colloqui è prolungato fino a cinque ore, per i detenuti sposati e con figli, e le visite prolungate possono essere svolte in ambienti riservati. In Francia la legge prevede la costruzione di apposite strutture chiamate Unitès de Vie Familiale, piccoli appartamenti situati all'interno del penitenziario, ma separati dalle sezioni detentive in cui i detenuti possono ricevere ed accogliere il compagno e/o l'intera famiglia per un periodo di tempo che va dalle 6 alle 72 ore( dove per condizioni strutturali ciò non è possibile, vengono realizzare le Parloirs familiaux, stanze di circa 10-12m2 dove è possibile ricevere la visita del partner o di altri membri della famiglia per una durata massima di 6 ore).



In Italia, la disciplina dettata dagli artt. 18 o.p. e 37 reg. es. in merito allo svolgimento dei **colloqui** in carcere dispone invece che essi avvengano sotto il **costante controllo visivo del personale di custodia** ed in appositi locali o aree all'aperto facenti parte della struttura penitenziaria.

In un simile scenario di deprivazione affettiva, ha fatto la sua comparsa l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha determinato un rilevante cambiamento e peggioramento delle condizioni dei detenuti: niente visite, niente permessi, niente relazioni con il mondo esterno. Difatti i colloqui si sono svolti esclusivamente "da remoto" attraverso videochiamate e telefonate con gli strumenti in dotazione agli istituti penitenziari; è stata sospesa la concessione dei permessi-premio (art. 30 o.p.) e della misura della semilibertà (art. 48 e 50 o.p.). Questa situazione ha generato numerose proteste e rivolte- non poco violente- in quasi tutte le carceri italiane.

Superata la prima ondata del virus, sono stati ripresi, almeno in parte, i colloqui in presenza, anche se si è cercato di sollecitare l'uso dei colloqui video per contrastare la pandemia in corso.

Tale situazione ha prodotto una crisi ancora maggiore del sistema relazionale dei detenuti, provocando un allontanamento dai propri affetti che ha finito col determinare dei cambiamenti nei soggetti ristretti. E questo vale anche per l'aspetto delle abitudini sessuali che quando non derivano da una libera scelta, finiscono per produrre inevitabilmente delle distorsioni. Come ogni cosa che viene negata infatti, la sessualità rischia di divenire un'ossessione e fa si che i detenuti non si riconoscono più nei loro comportamenti, tendendo a dissociarsi fino a produrre una nascita di psicopatie.

Diversamente da altri paesi d'Europa, l'Italia dunque, allo stato, non ammette che le persone detenute possano avere incontri improntati ad una affettività in senso pieno.

Tutto ciò nonostante la dichiarazione del Comitato nazionale per la bioetica, organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha affermato che il soddisfacimento dei bisogni relazionali dell'individuo costituisce elemento essenziale del diritto alla salute e che, per questo motivo, deve essere garantita "la possibilità di godere di intimità negli incontri tra detenuti e coniugi/partner, in modo da salvaguardare l'esercizio della affettività e della sessualità. In tal modo si sostanzia il principio etico della centralità della persona, anche in condizioni di privazione della libertà" (Cfr. il rapporto "La salute dentro le mura", 27 settembre 2013)."

In questo secondo numero di Quaderni di Ricerca, per l'ampiezza dei problemi trattati, abbiamo necessariamente adottato un approccio multidisciplinare in grado di affrontare il tema "Habitat e Affettività" in tutti gli aspetti. Attraverso le riflessioni di studiosi, esperti e operatori si è quindi inteso trattare il tema in tutte le sue sfaccettature da più punti di vista.



Secondo volume

Tuttavia, abbiamo seguito un ordine logico in grado di introdurre il lettore alle diverse problematiche che caratterizzano l'argomento.

A tal proposito è mio dovere, ringraziare Antonietta Di Fraia che ha analizzato il rapporto tra la normativa penitenziaria vigente e lo stato degli spazi detentivi nella nostra regione, Claudia Felline che ha scritto sulle progettazioni di qualifica per gli Istituti già esistenti e sui progetti futuri. Sono seguite la riflessione della Professoressa Marella Santangelo sulla vivibilità del carcere ponendo l'accento sulle caratteristiche qualitative degli spazi. In seguito, Voci da dentro raccoglie attraverso l'intervista l'esperienza vissuta da Pietro Ioia, Garante dei detenuti della Città di Napoli. Sul tema dell'affettività reclusa inoltre sono intervenuti: Riccardo Polidoro, Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere penali, Stefano Anastasia Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, e Franco Corleone ex sottosegretario alla giustizia e Garante di Udine. Ulteriori spunti di riflessione sono stati assicurati dai contributi sulla genitorialità reclusa di Anna Malinconico attraverso la descrizione di un esempio di best practice e dal lavoro di tesi di Vanna Di Maro che analizza il confronto tra le esperienze condotte nell'Icam di Lauro e quelle realizzate presso le Unidad de Madres di Madrid.

Infine, alla luce dell'emergenza Covid-19, Massimo Congiu ha trattato delle recenti introduzioni tecnologiche di comunicazione a distanza del suo utilizzo e delle sue potenzialità.

Tutti i contributi concordano sulla necessità di varare al più presto una normativa in grado di regolare la materia e di superare i ritardi e le ambiguità legislative.

Una mole di questioni già più volte sollevate nel corso degli ultimi anni, che ha generato diverse discussioni e convegni, producendo disegni di legge mai approvati, come quello che attualmente giace in Senato in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute.

Garante delle Persone Private della Libertà Personale

**Prof.re Samuele Ciambriello** 



Secondo volume

# 1. La normativa penitenziaria in materia di Habitat

A cura di Antonietta Di Fraia



Antonietta Di Fraia – Sociologa

Staff Osservatorio Regionale sulla detenzione.

Lo spazio ha un significato fondamentale, questo è tanto più evidente per le persone private della libertà personale. Esso, infatti, non è solamente uno spazio fisico, ma segna la distanza sociale tra le persone che sono dentro e quelle fuori, tra coloro che abitano la città e quelli che abitano il carcere. La condizione abitativa delle carceri del nostro paese è caratterizzata sia dall'elevato numero di persone detenute sia dal particolare assetto strutturale e organizzativo intrinseco al circuito penitenziario. Ad oggi, i parametri di igiene edilizia sono gli stessi per le abitazioni di tipo civile e per le strutture penitenziarie, anche se, per quanto riguarda le celle, il parametro adottato è quello relativo alle stanze da letto.

La capienza regolamentare degli istituti penitenziari, come disposto con circolare DAP del 17 novembre 1988, è calcolata infatti in base al Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, per il quale la superficie delle celle singole non può essere minore di 9 mq e per le multiple sono previsti 5 mq aggiuntivi per ciascun detenuto.

# Brevi cenni storici del carcere in Italia<sup>1</sup>

Sebbene oggi il carcere sia una realtà ormai consolidata, ricostruire la sua storia non è cosa semplice. Nel mondo greco antico non esisteva un modello architettonico specifico di carcere ma esso era concepito come edificio atto a custodire il reo cui doveva essere inflitta la pena prevista per il crimine commesso, per questo motivo, veniva adibito a carcere un qualunque luogo chiuso dal quale fosse difficile fuggire. Il periodo storico in cui viene riconosciuta la nascita dello stabilimento carcerario moderno risulta essere collocabile tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XVIII con l'edificazione delle Carceri Nuove a Roma, costruite in Via Giulia tra il 1652 e il 1655 da papa Innocenzo X su

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fonte: Ministero della Giustizia.



progetto dell'architetto Antonio del Grande. Con l'approvazione del Codice penale Zanardelli nel 1889 e della prima legge relativa all'edilizia penitenziaria, ci fu una svolta. Essi costituirono il presupposto per l'emanazione del Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari avvenuta con regio decreto 1° febbraio 1891 n. 260, ma solo con l'attuazione della legge 1889, la quale prevedeva lo stanziamento di 15 milioni, ci fu un vero compimento della riforma.

Fino ai primi anni del 1900, la scena architettonica carceraria fu dominata dal modello c.d. a palo telegrafico. Si trattava di uno schema a collegamento lineare, costituito da una sequenza di edifici paralleli collegati da un percorso centrale, disposto, generalmente, in asse con il portone di ingresso al carcere. Per molti anni, soprattutto in Italia, questo modello architettonico ha continuato, nonostante le critiche, ad essere largamente utilizzato nelle nuove costruzioni carcerarie.

Le dimensioni delle celle vennero fissate nel 1890 dal Consiglio Superiore di Sanità in m. 2,10 x 4 x h 3,30, mentre le dimensioni dei "cubicoli" erano stabilite in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei "camerotti", che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie (25 mq.).

Con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 venne approvato dal guardasigilli Alfredo Rocco il nuovo "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena". Al regolamento del 1931 fece seguito la legge 9 maggio 1932 n. 527. Questa seconda riforma penitenziaria non prevedeva uno specifico programma di finanziamento per l'edilizia e questo condusse ad un graduale decadimento del modello architettonico. Con l'entrata in vigore della Costituzione, che sancisce lo scopo rieducativo tra le funzioni della pena, si torna ad avere un certo interessamento per la condizione delle carceri italiane. Il nuovo modo di concepire la pena comporta un nuovo modo di concepire la reclusione ed il carcere. Esso comincia ad essere considerato non più come un'istituzione finale, ma come un luogo che vede nei contatti con la società esterna e nel coinvolgimento con la collettività un momento essenziale della gestione dei detenuti finalizzata all'opera di reinserimento sociale degli stessi. Questa nuovo modo di intendere il carcere condizionò anche il modo di concepire le strutture penitenziarie. L'obiettivo della nuova edilizia carceraria doveva essere quello di garantire il soddisfacimento delle esigenze funzionali e di sicurezza accanto a quelle della qualità degli ambienti di vita: dalla cella individuale agli spazi comuni.

La Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena affidò l'incarico di progettare il nuovo carcere di Rebibbia, tenendo conto della nuova concezione architettonica e funzionale del carcere,



all'architetto napoletano Sergio Lenci. Nel corso di dodici anni, Lenci progettò e realizzò la struttura denominata Rebibbia Nuovo Complesso concependo una struttura completamente diversa dai modelli utilizzati in passato; infatti, abbandonò gli schemi a palo telegrafico a favore di un'organizzazione dei corpi di fabbrica più libera. La peculiarità del suo progetto fu quella di voler aggiungere agli elementi architettonici tradizionalmente legati alla sicurezza altri aventi la finalità di sdrammatizzare il più possibile l'ambiente carcerario rendendolo più vicino alle istanze di umanizzazione. Questi era, infatti, convinto, che migliori condizioni igieniche e una maggiore vivibilità degli ambienti carcerari fossero elementi trattamentali da non sottovalutare. In particolare, proprio con riguardo alla filosofia del trattamento, progettò locali differenziati e specializzati, funzionali ai diversi stadi del percorso rieducativo; specifici ambienti destinati alle attività lavorative, allo sport e all'impiego del tempo; spazi ampi e confortevoli riservati ai colloqui dei detenuti con i propri familiari. Inoltre, Lenci, progettò un sistema di area verde con dodicimila alberi piantati nelle zone libere dall'edificato e cercò di affermare una dignità complessiva della struttura carceraria attraverso la cura di una serie di dettagli, dal disegno di un elemento, così simbolicamente importante, come il cancello di ingresso, alla collocazione di alcune opere artistiche.

Dagli anni settanta in poi, in particolare dalla riforma dell'ordinamento penitenziario attuata con la legge 26 luglio 1975, n. 354, la costruzione di nuovi complessi carcerari dovette tener conto, almeno in linea generale, dei principi innovativi dettati dal nuovo ordinamento penitenziario. Nonostante le intenzioni di apertura verso sistemi innovativi tendenti a facilitare il recupero e il reinserimento del reo, gli anni Settanta registrarono un irrigidimento delle modalità di detenzione e delle strutture penitenziarie. Ciò fu caratterizzato, nei cosiddetti "anni di piombo" dalla necessità di stanziare ingenti risorse al fine di realizzare nuove strutture carcerarie e rendere più sicure quelle esistenti, soprattutto da attacchi esterni o rivolte interne che, ormai, in quegli anni erano all'ordine del giorno.

## Norme e spazi detentivi

Concepire lo spazio della pena, non solo come strumento di limitazione della libertà personale ma come luogo di risocializzazione e rieducazione, significa tutelare quei diritti umani dettati dai principi costituzionali e dalla normativa di riferimento.

L'art. 5, primo comma, della Legge penitenziaria stabilisce che gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti ed internati e che, ai sensi del secondo comma, devono essere dotati – oltre che di locali per le esigenze della vita individuale –



anche di locali per lo svolgimento della vita in comune. Esigenze che vanno ben oltre al semplice pernottamento in cella.

Riguardo alle caratteristiche dei locali disposte in diritto interno in cui i detenuti devono soggiornare, si richiama l'art. 6 Legge penitenziaria "Locali di soggiorno e di pernottamento", nonché l'art. 6 del Regolamento di esecuzione n. 230/00 "Condizioni igieniche e illuminazione dei locali": ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale tale da permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento – ove richiesto dalle condizioni climatiche – dotazioni di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale, buono stato di conservazione e di pulizia sono i requisiti di adeguatezza richiesti dalla legge. Inoltre, si deve rilevare che i parametri di riferimento per determinare le caratteristiche dei locali comuni non sono quantificati, per cui la "sufficiente" dimensione dovrà essere poi, ovviamente, parametrata al numero di persone che vi siano ammesse contemporaneamente.

In Italia non vi è una normativa che individui in maniera precisa quale sia la capienza regolamentare relativa alle camere detentive, ma l'Amministrazione penitenziaria ha ritenuto di individuare come criterio idoneo per definire la capienza ottimale di una stanza, quello previsto dal Ministero della sanità con D.M. 5 luglio 1975, con successive modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione. Secondo l'art.2 del citato decreto le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq per una persona, di 14 mq per due persone e quindi, di ulteriori 5 mq per ogni persona in più.

Tuttavia, tali misure sono riferite esclusivamente agli ambienti destinati al mero pernottamento all'interno di civili abitazioni e non a locali destinati a soddisfare "le esigenze della vita individuale" e tanto meno a stanze detentive destinate a ospitare più detenuti, per molte ore al giorno, in convivenza forzata, come avviene nella quotidiana realtà di numerosi istituti penitenziari.

Inoltre, le disposizioni dell'art.6 legge penitenziaria riflettono anche nella forma le analoghe previsioni contenute nelle Regole Penitenziarie Europee e del Consiglio d'Europa. In particolare, l'evoluzione della legislazione europea in materia di diritti dell'uomo esige un rafforzamento delle regole soprattutto con riferimento alle condizioni di alloggio dei detenuti, sottolineato anche nell'undicesimo Rapporto generale del CPT (2001).

Il CPT ha individuato dei valori minimi, valori che devono però essere modulati in funzione di analisi più approfondite del sistema penitenziario, tenendo presente, nello specifico, il tempo che i detenuti trascorrono effettivamente nella loro camera detentiva.



Secondo volume

In ogni modo, anche nei casi i cui i detenuti trascorrano molte ore all'esterno della cella sarà opportuno definire chiaramente uno spazio minimo conforme al rispetto della dignità umana. La stessa Regola al punto 1 fissa il principio secondo cui "I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana..." e mantiene fermo, al punto 5, quello della cella individuale, che diventa spesso "la casa" per i detenuti condannati a pene lunghe, anche se questo principio in pratica, viene spesso disatteso, soprattutto, a causa delle condizioni legate al costante sovraffollamento degli istituti penitenziari, condizione inaccettabile come soluzione a lungo termine, anche se sono ammesse delle eccezioni a tale principio, nell'interesse del detenuto unicamente nei casi in cui la persona possa chiaramente beneficiare della coabitazione con altri.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Europea, pone in evidenza come non si possa stabilire una misura della camera detentiva in modo preciso e definitivo, così come dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto, dato che la compatibilità dello stesso, con i principi di umanità e rispetto della dignità può dipendere da numerosi e svariati fattori, come la durata della privazione della libertà, la possibilità di accesso all'aria aperta, la condizione mentale e fisica della persona ristretta, il rispetto delle esigenze sanitarie di base, il tempo spendibile dal detenuto in attività lavorative o comunque "significative" (preferibilmente non inferiore alle otto ore giornaliere, secondo gli standard individuati dal CPT) e così via.

Ciò nonostante, la Corte ricorda che in certi casi la mancanza di spazio personale per ciascun detenuto, individuato in misura inferiore ai 3 mq, era talmente grave da giustificare, per questa sola ragione, la violazione dell'art.3 della Convenzione.

La camera detentiva è lo spazio in cui i detenuti trascorrono la maggior parte del loro tempo. In quei pochi metri quadri dovrebbero essere racchiusi le loro relazioni, i loro momenti di riflessione, le loro speranze, la loro intimità. E se il più delle volte, essa è sovraffollata, il tempo trascorso lì dentro si trasforma in una condizione di sofferenza. Ad essere limitati non saranno allora, solo gli spazi, ma anche e soprattutto i loro diritti.

# Lo stato delle carceri campane

La Campania è una delle regioni italiane con il più alto numero di carceri: si contano 15 istituti per adulti, 2 per minorenni e giovani adulti, e il carcere militare sito a Santa Maria Capua Vetere. Le persone che scontano una pena in tali strutture hanno a che fare innanzitutto con spazi angusti e



trascurati. Le carceri campane, le quali sono anche tra le più sovraffollate del paese, corrispondono a logiche architettoniche antiche: progettata negli anni Settanta, la casa circondariale di Ariano Irpino risponde a logiche securitarie che ancora oggi riducono al minimo gli spazi per le attività trattamentali; la casa circondariale di Arienzo è stata aperta nel 1995, prima come istituto femminile poi maschile; inaugurata nel 1984, la casa circondariale di Avellino, ha una struttura architettonica articolata secondo il modello a palo telegrafico; la casa di reclusione di Aversa ha ospitato il primo "manicomio giudiziario" sorto in Italia, in quella che era l'antica struttura conventuale di S. Francesco da Paola; la casa circondariale di Benevento, è stata costruita agli inizi degli anni Ottanta ed è stata aperta nel 1986. L'istituto risulta difficilmente raggiungibile con mezzi pubblici; nella casa di reclusione di Carinola, nata nel 1982 come colonia agricola, numerose celle non sono dotate di bagno privato; l'I.C.ATT di **Eboli** è una struttura di particolare rilievo storico, in quanto è ubicata all'interno di un Castello medievale; per l'Icam di Lauro, che può ospitare fino a 35 donne con bambini, lo spazio è stato arredato a misura di bambino; **Poggioreale**, realizzato nel 1918, è un carcere vecchio. I padiglioni sono fatiscenti, gli intonaci sono consumati dall'umidità e dalla muffa e le perdite d'acqua rischiano di entrare in contatto con fili elettrici scoperti; la casa circondariale femminile di Pozzuoli è un edificio che risale storicamente al quindicesimo secolo, un convento fondato dai frati minori; la casa circondariale di Salerno presenta caratteristiche strutturali tipiche della passata edilizia penitenziaria; costruito dopo il sisma che ha interessato l'Irpinia negli anni Ottanta, e inaugurato nel 2004, quello di Sant'Angelo dei Lombardi è un carcere modello nel quale si sperimenta la funzione rieducativa-costituzionale della pena; l'istituto di Santa Maria Capua Vetere è attivo come casa circondariale dal 1996; sorge nel quartiere di Scampia, la casa circondariale di Secondigliano. Il penitenziario, costruito con moderne tecniche antisismiche, nasce da un progetto post-riforma alla fine degli anni Settanta e consegnato all'Amministrazione Penitenziaria nei primi anni Novanta; la casa circondariale di Vallo della Lucania è un vecchio convento di piccole dimensioni. L'istituto infatti ospita solo dieci celle; l'IPM di Airola è un palazzo ducale del Settecento; l'IPM di Nisida è difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, poiché si trova in cima a un isolotto. Negli anni ha conosciuto varie trasformazioni: da lazzaretto è diventato casa di rieducazione, negli anni Trenta, poi istituto di pena per minorenni.

Qui di seguito sono riportati alcuni dati riguardanti la logistica detentiva. Le seguenti informazioni, consultabili sul sito del Ministero della Giustizia, sono state integrate con quelle disponibili nella "Relazione annuale 2020" del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla detenzione.



Tabella 1 - Dotazioni in camere detentive per Istituto aggiornate al 16 giugno. Fonte Ministero della Giustizia

	Numero stanze	Stanze non disponibili	Doccia	Bidet	Il WCè in ambiente separato	Acqua calda nelle came re	Servizi igie nici con porta	Accension e luce autono ma	Cambiamenti nella logistica	Spazi detentivi non in uso
CC. ARIANO IRPINO	133	1	121	64	Sì	Sì	123	76	No	No
CC. ARIENZO	53	0	53	53	Sì	Sì	53	53	No	No
CR. AVERSA	91	12	83	66	Sì	Sì	91	41	Sì - Reparto 09 BIS e sez. A	Un reparto
CC. BELLIZZI IRPINO	215	2	113	61	Sì	No	214	84	No	No
CC. BENEVENTO	231	0	231	0	Sì	Sì	231	1	N.S.	N.S.
CC. CARINOLA	273	1	133	124	Sì	No	157	272	No	N.S.
CC. FUORNI	136	2	91	92	Sì	Sì	135	110	N.S.	
CC. POGGIOREALE	608	75	214	128	Sì	In alcune	536	545	Sì - Re parti COVID	Due reparti
CC. POZZUOLI	29	0	29	29	Sì	Sì	29	5	No	No
CC. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	86	0	82	0	Sì	Sì	86	86	No	No
CC. SMCV	404	20	256	295	Sì	Sì	404	404	Sì - 20 camere 3° piano Tamigi	N.S.
CC. SMCV MILITARE	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	Sì	Sì	N.S.	N.S.	No	No
CC. SECONDIGLIANO	824	19	135	277	Sì	Sì	823	118	Sì - Re parti COVID	N.S.
CC. VALLO DELLA LUCANIA	11	0	10	9	Sì	Sì	11	10	No	No
ICATT EBOLI	9	0	9	9	Sì	Sì	9	0	Sì - Reparto quarantena	No
ICAM LAURO	20	0	20	20	Sì	Sì	20	20	No	No

Per quanto riguarda le dotazioni nelle camere di pernottamento, in tutte le strutture detentive il wc è presente in un ambiente separato dalla camera, e ogni camera ha un sistema di riscaldamento. Tuttavia, non tutte le persone hanno accesso a servizi igienici adeguati. Il numero delle docce e del bidet, rapportato a quello delle stanze detentive in uso, non è sempre sufficiente. A Poggioreale su 608 stanze sono messe a disposizione solo 214 docce e 128 bidet, a Secondigliano per 824 stanze ci sono 135 docce e 277 bidet. È chiaro che la situazione è più rispondente alle necessità per gli istituti di piccole dimensioni come Arienzo, Pozzuoli e Vallo della Lucania dove il numero delle dotazioni è pari a quello delle stanze. Inoltre, l'erogazione dell'acqua calda in alcune camere rappresenta ancora un problema. Nel corso dell'anno 2020, sono stati apportati dei cambiamenti all'interno degli istituti. Per la prevenzione e gestione dei contagi, alcuni spazi sono stati convertiti in reparti COVID-19.



Tabella 2 - Spazi comuni e impianti per Istituto aggiornati al 16 giugno. Fonte Ministero della Giustizia

	Campi sportivi	Teatri	Laboratori	Palestre	Officine	Biblioteche	Aule	Locali di culto	Mense
CC. ARIANO IRPINO	0	0	0	0	0	1	5	2	0
CC. ARIENZO	0	0	0	1	0	1	2	1	0
CR. AVERSA	1	1	0	0	0	1	2	0	0
CC. BELLIZZI IRPINO	1	1	4	0	2	4	23	2	0
CC. BENEVENTO	1	1	5	8	2	3	11	3	0
CC. CARINOLA	1	1	2	2	0	1	5	1	0
CC. FUORNI	1	1	1	2	1	2	10	1	0
CC. POGGIOREALE	1	0	5	9	3	3	12	2	2
CC. POZZUOLI	0	1	0	0	0	1	2	1	0
CC. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	1	1	1	3	4	1	10	2	0
CC. SMCV	2	1	2	5	1	6	10	3	0
CC. SECONDIGLIANO	7	2	12	8	2	8	14	6	5
CC. VALLO DELLA LUCANIA	0	0	0	0	0	1	2	1	0
ICATT EBOLI	1	1	2	1	1	1	1	1	3
ICAM LAURO	0	1	1	1	0	1	2	1	1

Fuori dalle stanze di detenzione ci sono invece i cosiddetti "spazi comuni". I detenuti, oltre alla possibilità di restare all'aperto, devono avere accesso a palestre, campi sportivi, biblioteche e a tutti quegli spazi destinati alle attività trattamentali. Ciò, da come si evince dalla tabella, non è ancora sufficientemente assicurato. Se il carcere è fondato sul principio costituzionale della funzione rieducativa, allora è necessario ricorrere ad una riorganizzazione e valorizzazione di questi spazi.

Tabella 3 - Spazi d'incontro con i visitatori aggiornati al 16 giugno. Fonte Ministero della Giustizia

	Sale colloqui	Conformi alle norme	Aree verdi	Ludoteca
CC. ARIANO IRPINO	3	3	1	1
CC. ARIENZO	1	1	N.S.	N.S.
CR. AVERSA	3	3	Sì	No
CC. BELLIZZI IRPINO	6	6	Sì	No
CC. BENEVENTO	6	6	0	0
CC. CARINOLA	8	8	Sì	No
CC. FUORNI	2	2	1	0
CC. POGGIOREALE	12	12	1	N.S.
CC. POZZUOLI	2	2	1	0
CC. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	4	4	1	1
CC. SMCV	10	10	N.S.	N.S.
CC. SECONDIGLIANO	14	14	N.S.	N.S.
CC. VALLO DELLA LUCANIA	1	1	1	0
ICATT EBOLI	1	1	1	1
ICAM LAURO	1	1	N.S.	N.S.



Il diritto all'affettività in carcere è strettamente connesso agli spazi in cui esso si esercita. Gli incontri con i familiari non si possono limitare alle semplici sale colloqui, quindi nei locali interni.

I dati ci mostrano che nella maggior parte degli istituti, sono presenti le aree verdi, ma non sempre ne è garantito l'accesso ai detenuti e ai loro familiari. Una grave mancanza emerge, inoltre, nel caso degli spazi dedicati agli incontri con i minori, le ludoteche. Tali spazi ospitano il bambino e il genitore detenuto e sono finalizzati, quindi, ad allentare eventuali tensioni di quell'incontro.



# 2. Progettazioni future

A cura di Claudia Felline



Claudia Felline – Psicologa

Coordinatrice Osservatorio

Regionale sulla detenzione.

Il 21 gennaio del 2021 si è tenuta la prima riunione della Commissione per l'architettura penitenziaria istituita dal Ministero della Giustizia. Il compito della Commissione è quella di studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti. I lavori della Commissione serviranno anche a orientare le future scelte in materia di edilizia penitenziaria. Nello specifico, da decreto, la Commissione dovrà elaborare "un format strutturale in grado di ripensare e riqualificare gli spazi carcerari, secondo un approccio multidisciplinare, culturalmente adeguato alla cornice costituzionale e alle indicazioni della CEDU del Consiglio d'Europa relative alla vivibilità dell'ambiente detentivo e alla qualità del trattamento".







Secondo volume

Come sottolineato dal sottosegretario Andrea Giorgis, l'obiettivo della Commissione è duplice, in quanto non solo dovrà definire un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, ma dovrà elaborare interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti. Per la realizzazione di tale format, il Fondo Complementare del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destina 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, al fine di costruire e migliorare padiglioni e spazi delle strutture penitenziarie per adulti e minori.

#### Il carcere di Nola: il carcere moderno

A presiedere la Commissione per l'architettura penitenziaria è stato l'architetto e urbanista Luca Zevi, una figura di spicco in materia di "spazi della pena". Lo stesso Zevi si è più volte espresso sulla costruzione del nuovo penitenziario campano la cui realizzazione è prevista a Nola (Napoli) in località Boscofangone. Il progetto è quello del bando ministeriale per la costruzione del nuovo istituto penitenziario del 2017, elaborato dagli uffici tecnici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap). Il modello di riferimento del progetto è quello di un istituto moderno. Dunque, niente sbarre alle finestre, niente mura perimetrali, disponibilità di celle singole. Avere la possibilità di impegnare la giornata svolgendo attività lavorative, sociali, sportive, attraverso l'utilizzo di campi sportivi, piscina, teatro, aule e laboratori e spazi verdi. Il tutto con un sistema di videosorveglianza sofisticato. In concreto l'applicazione dei principi costituzionali e delle norme dell'ordinamento penitenziario. Anche se al momento non si hanno tempi certi sulla sua realizzazione, molte aziende specializzate hanno presentato i loro progetti, nel 2017 l'azienda che si aggiudica la Progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione definitiva ed esecutiva, e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è risulta la Tecnicaer, ma la fase di avvio sembra tuttora lontana. Tra gli ordini del giorno della Commissione edilizia penitenziaria nella riunione di giugno 2021, anche lo stato del progetto del carcere nolano. La composizione della Commissione, presieduta dal Professore Luca Zevi è così articolata: 6 architetti tra cui Maria Rosaria Santangelo e Cesare Burdese, 4 membri dell'amministrazione penitenziaria, 2 magistrati di sorveglianza, Gherardo Colombo Presidente della Cassa delle Ammende, e il Garante Nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. I lavori saranno esaminati dal Ministero che dovrà, compito della commissione quello di concretizzare gli interventi sugli immobili esistenti che appaiono ridotti considerato lo stato degli istituti penitenziari italiani, e avviarne la costruzione di nuovi, tra cui quello previsto nel nolano.



Secondo volume

Ipotesi alternative a quella già approvata sono state elaborate anche dal Dipartimento di Architettura dell'università Federico II in alcuni lavori di tesi, le cui immagini sono visionabili nel contributo fornito dalla Professoressa Marella Santangelo.

La realizzazione del progetto mostra al momento grandi intoppi, rallentamenti e ritardi. Inoltre per problemi attribuibili alla natura strutturale dei terreni lo stato dei lavori risulta tutt'oggi fermo.

# Restyling al carcere di Poggioreale

Sulla scia degli interventi promossi a favore della riqualificazione degli spazi detentivi, va sicuramente menzionato il caso di Poggioreale.

L'emergenza e la diffusione del virus Sars covid-19 ha accelerato la riflessione alla vivibilità degli ambienti detentivi in luce ai concetti di distanziamento, cura dell'igiene e sono il caldo e il sovraffollamento le nuove minacce nelle carceri. La vita nelle celle da sei, otto, dieci persone è insostenibile per reclusi ed agenti.

Il 19 luglio sono terminate le procedure per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori, che 36 mesi dovrebbe dare il via al cambiamento a cinque reparti del carcere di Poggioreale, con l'obiettivo di rendere più dignitosi i luoghi della reclusione. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha dato il via alla gara per procedere ai lavori di restyling del grande carcere cittadino, in una nota datata 31 gennaio 2021 condivide gli intenti dei lavori all'interno dell'istituto tra i più affollati d'Europa: "L'intervento riguarda opere inerenti una diversa distribuzione degli spazi interni, atta a configurare celle e relativi servizi adeguati alla normativa vigente, conservando le caratteristiche architettoniche dei prospetti e, di conseguenza, l'armonia dell'intero compendio. L'importo dei lavori ammonta a circa 13 milioni di euro, previsti entro il 2021 e il progetto considera prioritaria l'esigenza di dover garantire la maggiore capienza possibile, frutto di una verifica della rispondenza degli spazi detentivi alle indicazioni provenienti sia dai recenti pronunciamenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Sono garantiti gli spazi utili minimi per le camere, introdotte camere detentive per disabili. Tutte le camere detentive sono dotate di servizio igienico in vano annesso. Tutti i locali dove si svolgono attività comuni sono dotati di servizi igienici posizionati in adiacenza. I servizi igienici sono tutti dotati di lavabo vaso bidet e doccia. I servizi igienici sono provvisti di acqua fredda e calda. Per ogni padiglione, ad ogni piano fatta eccezione per il rialzato, è stato previsto un locale per il servizio di barbiere/parrucchiere. Due porzioni dei piani rialzati appartenenti una al padiglione Salerno ed una



al Padiglione Genova, sono state adibite a cucina attrezzata e dimensionata per la preparazione dei pasti per 200 persone. In ogni sezione è prevista la presenza di una sala socialità all'interno del quale è possibile condividere i pasti. Nel padiglione Salerno e Napoli, ai piani rialzati, è stata prevista l'infermeria di padiglione. Per migliorare la dotazione di servizi all'istruzione nel padiglione Salerno, al piano rialzato, è prevista una sezione dedicata alla formazione. Sono state inoltre predisposte sale dedicate agli incontri con gli educatori e multifunzionali, il tutto con l'intento di perseguire gli obiettivi di miglioramento sismico e della prestazione energetica degli edifici.

Il Garante delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, per oltre un anno ha sollecitato lo sblocco dei finanziamenti stanziati da anni per rimettere a nuovo una parte dell'antica struttura penitenziaria, si tratta di una buona notizia: «Finalmente spazi rispondenti ai dettati costituzionali e ai pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo».

Recentemente nell'ambito del progetto promosso dal Garante Campano delle Persone Private della Libertà personale Samuele Ciambriello, realizzato dalla Onlus Obiettivo Napoli, presso il reparto Torino dell'Istituto sette ristretti sono stati coinvolti in attività di riqualifica degli spazi detentivi attraverso lo sgombero di materiali in disuso, recupero di pareti lesionate o con perdite d'acqua, di tinteggiatura ed infine di decoro e abbellimento. Il motivo che ha portato all'ideazione di questa attività è stata difficolta in fase progettuale di individuare spazi idonei in questo reparto alla realizzazione di attività di gruppo. L'intento di ridare nuova veste ad alcuni ambienti riveste un ruolo cruciale in quanto parte dal presupposto gli spazi, la loro configurazione, il loro arredo comunicano, trasmettono messaggi sui rapporti di potere, sulla condizione dei soggetti, sui ruoli e sui sistemi di ruolo. Valorizzarli, renderli a misura di uomo contrastano il fenomeno psicologico della spersonalizzazione, tipico nei soggetti privati della libertà, rappresentando inoltre una possibile esperienza concreta del "prendersi cura" di se stessi degli spazi che abitiamo.



# 3. Abitare in carcere, abitare il carcere

A cura di Marella Santangelo



Marella Santangelo – Professore ordinario di composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura e Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in Architettura-Progettazione architettonica dell'Università di Napoli Federico II. Delegato del Rettore al Polo Universitario Penitenziario di Secondigliano, attualmente membro della Commissione Ministeriale per l'Architettura Penitenziaria.

Nel febbraio 2021 è stata depositata la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione (n. 6551 del 2021) nella quale si prova di fatto a ridefinire il concetto di "spazio vitale minimo" affermando tra l'altro che «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve aver riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Il concetto dello spazio vitale passa per una questione puramente dimensionale, uno spazio "ritagliato" tra gli oggetti indispensabili che lo arredano, ma a otto anni dalla sentenza Torreggiani si può ritenere una 'conquista' il riconoscimento giuridico dello spazio vitale in questi termini?

La privazione della libertà personale non comporta la cessazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dalla nostra Costituzione; al contrario, essi assumono una particolare rilevanza proprio a causa della situazione di vulnerabilità in cui si trova la persona sottoposta al controllo esclusivo dello Stato. Il problema di fondo è che non è possibile ridurre al calcolo di una superficie calpestabile, quindi a una questione di metri quadrati, la vivibilità di un luogo, nel quale si è per giunta costretti.

La centralità del tema dello spazio della pena non si dovrebbe porre unicamente in termini quantitativi (vedi sovraffollamento e spazio disponibile pro-capite) bensì in termini qualitativi, in relazione alle prerogative e alle caratteristiche peculiari che questo spazio, o meglio questi spazi devono avere ai fini del raggiungimento dei loro scopi, in modo coerente con i dettami della Costituzione.

Dove non c'è attenzione agli spazi della pena non c'è neppure attenzione alla dignità del detenuto, alla possibilità di un suo riscatto e al suo reinserimento sociale. Appare più che mai urgente una riforma della cultura sociale della pena, che metta in evidenza i molteplici problemi strutturali degli



istituti penitenziari italiani: dalla loro localizzazione, alla complessità progettuale degli spazi carcerari; dalla difficoltà nella gestione delle relazioni e interazioni tra le persone che vivono il carcere (tra detenuti, tra detenuti e poliziotti, tra detenuti e operatori), alla più generale rigidità delle strutture che racchiudono e ospitano questo mondo.

Come ha affermato recentemente Giovanni Durbiano: «Compito del progetto è di negoziare lo statuto futuro di quello spazio. Bisogna farlo attraverso una serie di lanci e rilanci sulle future configurazioni del luogo. Attivando procedure e rituali di scambio. L'obiettivo del progetto non è tanto l'ottenimento di un manufatto, quanto la determinazione permanente di una serie di caratteri e condizionamenti di un luogo del mondo. Il progetto offre una definizione specifica, locale e spazialmente costituita del cambiamento». Dunque, il carcere ha bisogno di un progetto nuovo.

Un progetto che reinterpreti il carcere come attrezzatura centrale della città e della società in relazione alla dimensione dell'abitare, al vivere collettivo e alla costruzione della forma urbana; gli istituti penitenziari sono edifici pubblici "abitati", nei quali lo Stato ha in carica migliaia di persone. A tutti costoro va assicurato un grado di vivibilità che non si può esaurire nei metri quadrati, ma che ha a che vedere con l'adeguatezza e l'appropriatezza dei luoghi.

Lo spazio "dentro" è percepito in modo diverso, sempre definito da limiti e reiterato, nelle misure e nella mancanza di qualità; le celle, gli spazi comuni, i luoghi del lavoro, l'esterno anch'esso circoscritto dell'ora d'aria sono oggi gli spazi ossessivi del carcere. Luoghi privi di qualità si specificano attraverso le attività che vi si possono svolgere, perché null'altro concorre alla qualità e al benessere di questi spazi; prendendo a prestito le parole di Perec: «lo spazio diventa problematico, cessa di essere evidenza, cessa di essere incorporato, cessa di essere appropriato. Lo spazio è un dubbio: devo continuamente individuarlo, designarlo. Non è mai mio, mai mi viene dato, devo conquistarlo».



# Immagine 1<sup>2</sup> Master plan Istituto Napoli Secondigliano



In questo periodo di emergenza l'Organizzazione Mondiale della Sanità (nel documento "Preparedness, prevention and control of COVID 19 in prisons and in other places of detention") ha evidenziato che il rispetto dei diritti umani deve costituire il principio guida nel determinare la risposta all'epidemia e quello della salute è un problema di sanità pubblica. L'iperprossimità che caratterizza attualmente la vita dei reclusi è emersa con violenza nell'emergenza pandemica come un problema quasi insormontabile che mette a rischio la salute e la stessa vita dei detenuti, confermando che se non ci sono spazi adeguati al distanziamento i diritti non sono rispettati.

Il detenuto ha diritto allo spazio e a tutti gli altri suoi inalienabili diritti. «Occorre conoscere i luoghi per tutelare i diritti e la tutela dei diritti riverbera sui luoghi- ha detto Riccardo de Vito- La tutela dei diritti comporta tutela dello spazio e la tutela dello spazio è fondamentale anche per l'altro obiettivo che il magistrato deve presidiare: la tensione rieducativa della pena. Ora i rapporti qui sono diversi, tra organizzazione dello spazio e architettura, cultura dei luoghi». Nel ricordare il ruolo della magistratura di sorveglianza, De Vito ricompone i pezzi, spazio-rieducazione-architettura-cultura dei luoghi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Img. 3 - Masterplan di progetto per il Centro Penitenziario di Secondigliano. Tesi di Laurea in Composizione architettonica e urbana, CdL magistrale in Architettura 5UE. Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2018/19. Autori: Angelica Paragliola, Sara Riccardi, Relatore: prof. Marella Santangelo.



Sui principi/diritti della persona reclusa bisogna declinare lo spazio della detenzione, questo porta alla diversificazione di questo in spazi complessi, distanti e differenti, costruendo quell'altrove di cui spesso parla Mauro Palma, che consente di avere un andamento della quotidianità fatto di momenti e luoghi, che consente di andare da una parte a un'altra per svolgere quella determinata funzione, di scadenzare la propria giornata anche attraverso gli spostamenti, cioè di avere una vita "quanto più possibile simile alla vita fuori". Ad attività diverse corrispondono spazi diversi in tempi diversi. E chi conosce il carcere da dentro coglie immediatamente il senso e l'importanza di tutto questo.

I principali spazi sui quali bisognerebbe intervenire corrispondono a altrettanti aspetti della vita detentiva: dalla stanza di pernottamento, che nella soluzione ottimale dovrebbe essere singola e assicurare intimità e privacy, e che oggi ancora rappresenta il "buco nero" della detenzione in Italia, vero luogo del sovraffollamento; la sezione e/o il padiglione detentivo all'interno del quale si devono rimodulare gli spazi, ricavarne di nuovi in modo da avere quegli spazi della socialità e per il tempo libero indispensabili alle relazioni tra reclusi; si potrebbero inoltre definire nuove forme e tipologie di spazi destinati allo studio (dalla scuola all'Università) e al lavoro; ricercare soluzioni per attrezzare le aree esterne riservate al "passeggio"; le sale e le aree colloqui per le quali è indispensabile immaginare nuove configurazioni, ampliamenti e individuazione di aree esterne, per accogliere specialmente i bambini in visita. Infine, fondamentale sarebbe realizzare unità residenziali per il ricongiungimento familiare, per consentire momenti di intimità e una normale vita sessuale, concepite in modo da poter essere utilizzate dalle coppie e dalle famiglie per trascorrere del tempo insieme.

Il progetto di architettura è uno strumento di grande valore ed efficacia, attraverso il quale si possono cambiare le sorti delle persone: «un'architettura che guarda al sociale può agire come baluardo contro la marginalità e l'esclusione e divenire motore di nuove visioni, potente mezzo comunicante, strumento attraverso cui le periferie dell'abitare possano rivendicare diritti, progresso, opportunità, inclusione». L'architettura si occupa dello spazio, si occupa delle persone e del loro benessere, quindi deve tornare a progettare il carcere. C'è in tempo di pandemia come non mai bisogno di questa consapevolezza.

Di seguito alcune immagini dello spazio dedicato allo sport e della camera di pernottamento e del progetto alternativo per il nuovo Istituto penitenziario di Nola-Napoli, presente nel lavoro di Tesi di Laurea in Composizione architettonica e urbana, CdL magistrale in Architettura 5UE. Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2017/18 a cura di Francesco Casalbordino, Relatore: prof. Marella Santangelo.



Immagine 2 Il cortile dello sport



# Immagine 3 La cella





## 4. Voci da dentro

# intervista a Pietro Ioia, garante dei detenuti della città di Napoli

A cura di Massimo Congiu



#### PIETRO IOIA

Nato a Napoli 62 anni fa, in virtù del suo impegno di attivista per i diritti dei carcerati, nel dicembre del 2019 Pietro Ioia è stato nominato Garante dei detenuti della città che gli ha dato i natali.

Signor Garante, la possibilità per i carcerati di coltivare i loro affetti è un aspetto di cui si dovrebbe parlare di più. Noi, intanto, lo facciamo con lei e cominceremmo col chiederle come ha vissuto negli anni della detenzione il rapporto con i suoi cari e in quale misura l'ha potuto vivere.

Premetto che nelle carceri italiane la qualità della vita affettiva dei detenuti è pessima. Lo dico per esperienza. I ristretti non vedono quasi mai le loro famiglie o, al più, una volta alla settimana. Posso dire che, nel periodo in cui sono stato detenuto in Italia ho lasciato i miei figli minorenni e li ho ritrovati adulti. Questo perché non valeva nemmeno la pena di farli venire in carcere per un'ora di colloquio. Mi riferisco a istituti che si trovano fuori dalla Regione Campania. In pratica è stata mia moglie a crescerli senza che potessi darle una mano, proprio perché non li vedevo quasi mai. Quindi devo concludere che nel sistema carcerario italiano non esiste la possibilità di una reale vita affettiva per i detenuti.

# La sua esperienza detentiva in Spagna ha avuto dei risvolti diversi da questo punto di vista?

In Spagna è stata tutta un'altra cosa, lì c'è il vis-à-vis che consente al ristretto di trascorrere tre-quattro ore al mese con la moglie, la compagna, la fidanzata. Se il detenuto non vuole fare il vis-à-vis c'è la possibilità di fare colloqui in uno spazio dotato di divani dove si può riunire l'intera famiglia. Lì si può dialogare, si possono consumare pasti insieme in un ambiente confortevole e pulito. Questa



Secondo volume

situazione offre al detenuto la possibilità di crescere i propri figli o per lo meno di contribuire a tale impegno. La vita affettiva è molto importante nella vita di un carcerato, io lì in Spagna mi sentivo bene anche dal punto di vista psicologico anche per questo motivo. La differenza è notevole rispetto al sistema detentivo del nostro paese.

# A cosa attribuisce questa differenza?

È una questione di mentalità. In Spagna sono molto più aperti di noi, sotto questo aspetto. Io, dopo l'estradizione, sono stato trasferito al carcere di Rebibbia e un giorno una tv nazionale ci fece un'intervista proprio su questo argomento. Ricordo che non mi trovavo d'accordo con un detenuto siciliano. Ripeto, è una questione di mentalità, e l'argomento non è visto nello stesso modo neanche nell'ambiente dei detenuti. Tra di loro ci sono quelli che non condividono questa affettività aperta che io invece trovo democratica e istruttiva. Mi risulta che l'approccio da me constatato in Spagna caratterizzi anche i sistemi detentivi di altri stati europei come il Portogallo o anche i Paesi Bassi dove chi subisce una condanna definitiva ha la possibilità di portare avanti la sua vita affettiva e avere anche rapporti intimi con la compagna.

# Le chiedo adesso un commento da garante sia sulla situazione attuale che sulle prospettive di miglioramento

È chiaro che il mio ruolo sociale è cambiato rispetto a prima, nel senso che ora sono una figura istituzionale e non posso più pensare da detenuto. Se lo facessi non potrei svolgere al meglio il mio compito. Malgrado ciò il mio giudizio sulla qualità della vita affettiva nelle carceri italiane non è cambiato e resta negativo. Si tratta di una valutazione complessiva dovuta al fatto che le mie competenze mi portano a visitare regolarmente gli istituti di pena dell'area metropolitana di Napoli dove ho modo di constatare una serie di criticità rilevanti. Da garante posso dirle che allo stato attuale delle cose il carcere non serve. Pensi ai problemi di sovraffollamento e alla precarietà dell'assistenza sanitaria; problemi che toccano non solo i detenuti ma anche il personale impiegato che spesso è insufficiente, un esempio è quello delle guardie penitenziarie. Insomma, ripeto: così com'è, il carcere non serve, ci vuole una grande riforma. Io spero sia giunto ormai il momento di attuarla questa riforma, soprattutto dopo quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere. Del resto, abbiamo una buona ministra che potrebbe farsi carico di questo necessario cambiamento.



Secondo volume

# Quindi vede concrete possibilità in questo senso?

Secondo me stiamo cominciando a respirare aria che sa di cambiamento di rotta. Spero che le nostre speranze si concretizzino. La vita affettiva in carcere è importante perché può cambiare il detenuto, lo può aiutare a migliorarsi. È ora di prendere in seria considerazione questo aspetto.



# 5. L'affettività in carcere

# parole al vento per un diritto negato

A cura di Riccardo Polidoro



Riccardo Polidoro – Avvocato

Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane, Componente Commissione per la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario,

Coordinatore del Tavolo 16 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale.

Chi si occupa di Esecuzione Penale vive, o meglio sopravvive, di speranze ed attende che almeno un minimo di quanto viene chiesto possa trovare concreta attuazione. Non nelle norme, ma in pratica. Si continua a lavorare con passione, nella certezza di essere nel giusto e soprattutto in conformità con quanto indicato dalla Costituzione e dalle stesse norme dell'Ordinamento Penitenziario.

Un periodo di speranza è stato quello subito dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'8 gennaio 2013, la c.d. "Torreggiani". Provvedimento "pilota" che, nel condannare l'Italia, indicava la strada per una Riforma Sistematica dell'Ordinamento Penitenziario, al fine di non consentire più trattamenti disumani e degradanti. Il Governo fu, dunque, costretto – e ribadisco costretto, in quanto non fu una scelta politica determinata dall'evidente emergenza – ad intervenire per non incorrere in ulteriori sanzioni a livello europeo. Tra le iniziative intraprese ci furono gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale (maggio 2015 – aprile 2016) ed il tema dell'affettività in carcere fu oggetto di uno specifico Tavolo, il numero 6, tra i diciotto previsti. Il tema indicato era: "Il mondo degli affetti e territorializzazione della pena", a coordinarlo Rita Bernardini. È utile riportare testualmente l'oggetto del lavoro, così come indicato dal Ministero: "Il Tavolo si occuperà dei problemi connessi al riconoscimento e all'esercizio del diritto all'affettività del detenuto, all'esercizio del proprio ruolo genitoriale, al mantenimento di relazioni positive con il proprio mondo affettivo. Attenzione specifica sarà data al principio di territorializzazione dell'esecuzione penale per un positivo reinserimento sociale".



Secondo volume

La speranza aumentò allorquando nella Legge Delega del Parlamento al Governo per la modifica al Codice penale e al Codice di Procedura Penale (L. 14 giugno 2017, N. 103) fu inserita anche la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario. Oggetto specifico della Delega, tra gli altri, anche il riconoscimento del diritto all'affettività, la tutela delle donne recluse e delle detenute madri.

Nel rispetto della Delega, la Commissione Ministeriale, istituita nel luglio 2017 e presieduta da Professore Glauco Giostra, elaborò anche soluzioni normative sull'affettività, sulla genitorialità, sulla territorialità e sullo spazio nelle carceri. Schede pronte per consentire l'emanazione dei Decreti Attuativi. Nel corso dei lavori furono indette le elezioni politiche per il 4 marzo 2018 e la prima scheda ad essere bloccata dall'Ufficio Legislativo del Ministero fu quella sull'Affettività. Un primo imbarazzante segnale per i componenti la Commissione ed un presagio di quello che sarebbe avvenuto dopo. Il Governo, infatti, non ebbe il coraggio di attuare la Riforma in piena campagna elettorale con un'incomprensibile scelta politica che certamente non avrebbe aumentato il consenso elettorale, ma fece perdere quello inizialmente acquisito dai sostenitori del cambiamento. Le elezioni premiarono l'altra sponda, quella giustizialista, del "buttiamo la chiave", del "devono marcire in carcere", quella che declina in maniera sbagliata il principio di "certezza della pena", ritenendo che debba corrispondere a "certezza del carcere", ignorando che il carcere non rappresenta l'unica pena. L'art. 27 della Costituzione, infatti, recita "le pene non devono consistere...", in quanto vi sono diverse modalità di scontare una condanna: come arresti domiciliari e misure alternative.

Il 2018, dunque, segnò la fine di un periodo di speranze e la conferma che alcun cambiamento potrà esservi senza una vera e propria rivoluzione culturale. Una rivoluzione legale che miri a educare i cittadini, prima di rieducare i detenuti; che sappia infondere nell'opinione pubblica i principi e i valori della nostra Costituzione; che faccia comprendere quanto utile possa essere per l'intera comunità una detenzione corrispondente al dettato normativo; che insegni che il carcere non è l'unica soluzione, ma vi sono altre modalità di espiazione della pena; che il percorso risocializzante e responsabile di un condannato è utile a lui quanto al Paese; che il rapporto con la famiglia rappresenta per il detenuto un momento vitale del suo percorso di recupero; che tale rapporto va nutrito costantemente con figli, genitori, compagni di vita; che il rapporto intimo è parte integrante della vita e nessuna condanna ne contempla l'eliminazione.

Questa rivoluzione, che rivoluzione non è, perché non è altro che il rispetto dei principi costituzionali, si presenta però faticosa per i politici che si ritrovano un Paese dilaniato da almeno 20 anni di declino culturale in cui i valori fondanti della vita comune sono stati stravolti. Intendiamoci, per quei politici



che ancora credono nei diritti civili, in una società fondata sull'uguaglianza, dove anche il detenuto, a cui viene tolta la libertà, ha comunque gli stessi diritti dei liberi. Non sono molti. La maggior parte preferisce appiattirsi su quello che è stato definito "populismo", con il risultato che non vi sono più nette differenze tra ideali di destra e di sinistra, perché tutto si riduce ad una gara al facile consenso di un'opinione pubblica impreparata e disattenta.

La speranza spenta nel 2018, oggi, almeno in parte, si riaccende con la nomina di Marta Cartabia a Ministro della Giustizia. Certo le condizioni politiche non sono favorevoli, con una maggioranza variegata che sulla Giustizia e soprattutto sull'Esecuzione Penale ha idee del tutto differenti. Ma alcuni segnali che giungono dal Ministro e dallo stesso Presidente del Consiglio sono incoraggianti. La loro visita a Santa Maria Capua Vetere, dopo la vergognosa mattanza a cui sono stati sottoposti i detenuti da parte di alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, è stato un segnale forte. Le loro parole rappresentano l'impegno del Governo a riprendere i lavori della Riformas Penitenziaria. Ed allora, continuiamo a sperare. Questa volta però non occorrono Stati Generali, né Commissioni, né anni di lavoro e centinaia di persone all'opera, perché il lavoro è già fatto, pressoché completo, occorre solo una messa a punto. Al lettore, infatti, non daremo indicazioni su come favorire l'affettività in carcere, su come tutelare la genitorialità, su come rispettare il principio di territorialità, perché è tutto già scritto nei lavori degli Stati Generali e nelle norme predisposte dalla Commissione Ministeriale per la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario. Peraltro, di facile consultazione su internet.

Dalle parole del Governo, dunque, attendiamo risposte immediate e concrete. Noi continuiamo a sperare....

ricerca

#### Secondo volume

# 6. Carcere e tecnologia: comunicare a distanza

A cura di Massimo Congiu



Massimo Congiu – Giornalista

Staff Osservatorio Regionale sulla detenzione.

È noto che l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha imposto un ripensamento riguardante l'organizzazione della vita carceraria. Va comunque sottolineato che la situazione pandemica non ha fatto altro che inserirsi in un contesto già caratterizzato criticamente da problemi strutturali e di sovraffollamento. È stato, però, il virus a imporre la necessità di agire con urgenza sebbene sempre in ritardo date le già menzionate numerose criticità già esistenti. Così, finalmente, la tecnologia ha cominciato a fare il suo ingresso in carcere. Il suo inserimento ha consentito di rendere possibili le comunicazioni a distanza tra i detenuti e i loro cari, dato che la situazione aveva reso necessaria la sospensione dei colloqui in presenza.

Secondo l'Associazione Antigone, le videochiamate con i familiari e l'utilizzo della posta elettronica da parte di detenuti iscritti a corsi universitari sarebbero oggi possibili nel 95,5% degli istituti di pena da essa visitati, allorché risultavano essere molto limitati fino all'inizio del 2020. Va specificato il fatto che l'Associazione ha dato luogo a un monitoraggio della gestione scolastica in 61 carceri verificando che in meno della metà si fa ricorso alla didattica a distanza. Quindi, l'introduzione dei cellulari e l'ampliamento dell'uso alle videochiamate ha rappresentato una reazione rapida alla pandemia da parte del sistema carcerario.

Non solo la pandemia, certo, ma anche le tensioni verificatesi l'anno scorso, come le rivolte carcerarie costate la vita a tredici persone, hanno contribuito ad evidenziare certe necessità. Così, per attenuare il malessere dei ristretti e permettere loro di coltivare gli affetti familiari ha avuto così luogo l'introduzione di uno strumento che in ambito carcerario è di norma oggetto di diffidenza: lo smartphone. Va da sé che non basta permettere in carcere l'uso di determinate tecnologie per la comunicazione a distanza, occorre anche pensare a un percorso formativo con il quale consentire ai detenuti di accedere agevolmente alle medesime. Infatti, va considerato il fatto che, per età o per



Secondo volume

mancanza di pratica, molti detenuti o i loro stessi familiari trovano non di rado difficoltà rilevanti nell'uso di questi mezzi. Non mancano, poi, problemi tecnici che sovente sono legati alla debolezza del segnale che non consente di mantenere buona la qualità dei collegamenti.

Fatta questa precisazione, va comunque rilevato che l'introduzione di questi dispositivi in carcere, delle videochiamate e della posta elettronica, laddove questo è avvenuto, chiaramente, ha consentito il mantenimento del contatto fra detenuti e familiari e dato modo ai primi di proseguire il loro percorso formativo attraverso colloqui didattici con i docenti, esami universitari ed esami di laurea.

L'Associazione Antigone fa presente una serie di esperienze positive maturate in questo senso all'interno di diversi istituti di pena della Penisola, come quello della Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino dove è possibile effettuare videochiamate a familiari e legali tramite WhatsApp e la piattaforma Cisco Webex, prenotando giorno e orario.

Per il resto, nel momento in cui questo articolo viene scritto, si può usare Skype nelle carceri di Mantova, Rimini, Livorno, Porto Azzurro, Rossano, Lecce, Genova Marassi. A Lucera si aggiunge anche WhatsApp. Si organizzano con l'ampliamento della dotazione in termini di strumenti e postazioni anche Biella, Brindisi, Taranto, Pozzuoli e Catanzaro, dove si usa Skype for business, Padova, Chiavari, Volterra, Rovigo, Massa, Ascoli Piceno, Catania, Palermo, Tempio Pausania e ancora altri istituti.

E in Campania come vanno le cose, al di là del dato riferito a Pozzuoli? Dalla relazione annuale del 2020 realizzata dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello, in collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulla detenzione, risulta che l'anno scorso, negli istituti di pena campani, 2.801 detenuti hanno effettuato videochiamate per una durata media di 40 minuti. 227 il numero complessivo dei dispositivi in dotazione, prevalente in modo netto il ricorso agli smartphone. Spicca, nella relazione, il dato di Vallo della Lucania, che non dispone di sale adibite ai colloqui, mentre in generale resta insufficiente il numero dei dispositivi in dotazione per le comunicazioni a distanza.

In una realtà contraddittoria e complessa come quella italiana – e quella campana non è da meno, è anzi paradigmatica in tal senso – eccellenze e forti criticità convivono in scenari spesso di difficile gestione. L'ingresso delle tecnologie per la comunicazione a distanza nelle carceri è cosa che si sarebbe dovuta realizzare già da tempo, ora però l'essenziale è che l'uso delle stesse divenga prassi normale in tali strutture e che si vada oltre l'emergenza. Il loro uso andrà migliorato, certo, andranno anche risolti dei problemi, come ad esempio quello della privacy, dal momento che spesso le conversazioni private tra ristretti e familiari o amici finiscono su piattaforme social, ma l'introduzione



di questi dispositivi è un passo avanti nel miglioramento della vita carceraria. Un passo avanti notevole non solo sul piano pratico, perché consente di migliorare la gestione degli istituti di pena, ma anche perché aiuta i detenuti a uscire da situazioni di isolamento che spesso sfociano in atti di autolesionismo e permette loro di coltivare affetti e interessi. Cose che stanno alla base del recupero e del reinserimento sociale di chi sta pagando un conto con la giustizia.



## 7. Il carcere dei diritti scommette sulla sessualità

A cura di Stefano Anastasia e Franco Corleone



Stefano Anastasia - Garante delle persone private della libertà per le Regioni Lazio e Umbria dal 2016 e dal 2018 Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni italiani.



Franco Corleone – Ex sottosegretario alla Giustizia
e Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale della città
di Udine.

Come ricorda Grazia Zuffa con estrema puntualità nel secondo capitolo, la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà intende promuovere una campagna politica e culturale perché il diritto alla sessualità in carcere finalmente si affermi dopo decenni di discussioni inconcludenti. Siamo consapevoli che siamo di fronte a un tabù, ma siamo altrettanto convinti che vada rotto, sconfiggendo ipocrisie e obiezioni pelose.

Nel convegno tenutosi a Napoli nel giugno scorso, abbiamo discusso le linee guida di una proposta di legge che riprende le soluzioni già presentate in Parlamento negli ultimi vent'anni, integrate con le indicazioni sollecitate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 301 del 2012 e dalle proposte elaborate dagli Stati Generali dell'Esecuzione penale.

Ai Garanti non spetta un potere di iniziativa legislativa, ma di sollecitazione degli organi competenti, e in particolare quelli degli enti di cui siamo espressione, a fare ciò che è nelle loro possibilità affinché



Secondo volume

i diritti dei detenuti siano garantiti, nelle leggi e nelle prassi. Abbiamo quindi ritenuto di investire i Consigli regionali nella promozione di questa iniziativa in modo che il Parlamento sia sollecitato con forza da istituzioni che vivono quotidianamente la vita e le criticità delle carceri presenti nel territorio regionale. L'articolo 121 della Costituzione prevede che le Regioni possano presentare proposte di legge al Parlamento, prerogativa che è purtroppo assai poco utilizzata. L'iniziativa legislativa di iniziativa popolare spesso è colpevolmente trascurata, ci auguriamo che sorte diversa abbia una proposta fatta propria da molti Consigli regionali.

Questa iniziativa intende sfidare il senso comune e il fallimento dell'ipotesi riformista disegnato dai Tavoli degli Stati Generali per l'esecuzione penale.

"Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile, in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà». Queste sono le parole pronunciate dall'allora Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria Alessandro Margara durante l'audizione alla II Commissione Giustizia in ordine al nuovo Regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario. Era l'11 marzo del 1999 e il progetto di riforma del regolamento, riconosceva all'articolo 58 il tema dell'affettività "nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'art. 28 della legge penitenziaria", introducendo - nel quadro di tali rapporti - la possibilità per i detenuti di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative realizzate all'interno dell'istituto penitenziario.

Com'è noto, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, la soluzione normativa trovata dai proponenti, fu stralciata dal testo definitivo del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno di quell'anno poiché ritenuta *contra legem:* secondo il Consiglio di Stato, infatti, la normativa penitenziaria avrebbe potuto essere modificata solo in via principale, attraverso un pronunciamento espresso del legislatore che avesse derogato alle ordinarie modalità di svolgimento dei colloqui dei detenuti, consentiti – come è noto – sotto il controllo visivo della penitenziaria.

Come osserva Andrea Pugiotto nel saggio *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come un problema di legalità costituzionale* pubblicato in *Giurisprudenza Penale* (anno 2019, n. 2-bis), la vicenda "comunemente ricostruita come un episodio di eccesso di potere regolamentare, testimonia piuttosto l'esistenza di un implicito divieto normativo di rango primario che proibisce qualsiasi autorizzazione a rapporti sessuali inframurari". "Nel momento in cui il silenzio della legge n. 354 del 1975 trova la sua traduzione concreta - prosegue Pugiotto - si rivela



Secondo volume

per ciò che realmente è: [...] l'apparente anomia in tema di diritto alla sessualità intramuraria cela, in realtà, un *operante dispositivo proibizionista*".

Il catalogo delle obiezioni è davvero stravagante. Alcuni sindacati di Polizia penitenziaria denunciano che gli agenti sarebbero ridotti al ruolo di guardoni, in realtà la proposta è fondata sulla abolizione del controllo visivo, ma tant'è. Altri sostengono che i detenuti sarebbero contrari, ma non vi dovrebbe essere questa preoccupazione perché si parla di un diritto, non di un obbligo. Infine quella più suadente è quella che propugna l'incremento dei permessi premio che renderebbe superflua la soluzione dei rapporti intimi all'interno del carcere. Argomento che, in verità, fu speso già ai tempi della legge Gozzini, quando si disse che i permessi premio avrebbero potuto svolgere una funzione anche in tal senso, ma, se pure si volesse nascondere il pensiero disciplinare, secondo cui "se non meriti i permessi premio, allora non puoi avere rapporti intimi dentro", resta il problema che quei permessi "premio" sono, appunto, e non garantiti alla generalità dei detenuti e – per i più fortunati non prima di aver scontato un congruo periodo di pena. Dunque: nulla che possa compensare la negazione di un diritto.

Ci piace ricordare che la scelta di penalizzare anche i colloqui con controllo visivo è stato un tratto dominante fino a pochi anni fa: un bancone fisso separava detenuti e familiari e in alcuni casi vi era anche un vetro divisorio, sopravvissuto ormai solo per i detenuti in regime di massima sicurezza sulla base dell'art. 41bis, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario. Alla fine degli anni Ottanta proprio le detenute di san Vittore attuarono una protesta clamorosa con il cosiddetto salto del bancone. Da allora, infatti, il tentativo di dare riconoscimento normativo al tema del diritto all'affettività e della sessualità inframuraria è stato oggetto di numerosi progetti di legge elaborati da Camera e Senato nelle scorse legislature, senza tuttavia trovare esito positivo.

Ma basta volgere lo sguardo al di là della nostra penisola perché il tema del diritto all'affettività e alla sessualità diventi effettivo, disciplinato in un numero sempre crescente di Stati (tra gli altri in Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera) e riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo in numerosi atti sovranazionali (Raccomandazione n. 1340 (1997) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione, Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) sui diritti dei detenuti nell'Unione europea e ancora nella Raccomandazione



Secondo volume

R(2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, contenente le regole penitenziarie europee).

"Una volta all'anno, in media, parlano dell'eventualità di lasciarli accoppiare - scrive Adriano Sofri nella prefazione al libro *Il medico degli ultimi* di Francesco Ceraudo - altrove lo fanno, e non vogliamo restare indietro. Siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni feriali, come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora preferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi - affettività, parola profilattica - madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo. Ma poi c'è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l'amore una persona che lo desideri e consenta. Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che sì".

E non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che il diritto all'affettività - di cui l'attività sessuale è «indispensabile completamento e piena manifestazione» - rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 della Costituzione impone di garantire» (Corte Cost. Sentenza n. 561/1987). Ed è la stessa Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 301/2012, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze, relativa all'art. 18 dell'ordinamento penitenziario che disciplina le modalità di svolgimento dei colloqui con i detenuti, richiama l'attenzione del legislatore sul tema della necessità di un riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che essere «esigenza reale e fortemente avvertita», corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto. Dunque, partendo dal dato costituzionale, la possibilità per la persona detenuta di mantenere relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, assurge a vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta che, pur sottoposta ai limiti inerenti alla restrizione della libertà personale, non è affatto annullata da tale condizione.

Al Magistrato di Sorveglianza di Firenze in quella occasione venne imputato l'errore, scontato con l'inammissibilità della questione, di aver omesso di descrivere la fattispecie concreta e di aver chiesto



alla Corte un intervento ablativo della disposizione del controllo visivo che non avrebbe comunque garantito la tutela del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. Né, d'altra parte, il problema poteva essere superato attraverso una sentenza additiva "di principio" che demandasse al legislatore il compito di definire modi e limiti dell'esercizio del diritto alla affettività e alla sessualità inframuraria. La sentenza additiva "di principio" - rileva la Consulta - risulterebbe, infatti, nell'ipotesi in esame "essa stessa espressiva di una scelta di fondo", di esclusiva spettanza del legislatore. Ma "il monito della Corte - osserva ancora Pugiotto - scavalca la mera sollecitazione rivolta al legislatore affinché superi le proprie pigrizie e le proprie reticenze" poiché attesta "l'insufficienza del dato normativo vigente che collocando in una dimensione esclusivamente extra muraria la risposta di un bisogno primario, finisce per negarlo a quella larga parte della popolazione carceraria cui de *jure* e *de facto* è preclusa la fruizione dei permessi premio".

Il tema, cosi ricostruito, rende evidente la necessità di intervenire attraverso una fonte legislativa sull'attuale disciplina dei colloqui, al fine di garantire al detenuto l'effettivo esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità. Oltre ai numerosi progetti di legge presentati da Camera e al Senato nelle scorse legislature e alla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, in attuazione della legge n. 103 del 2017, ampia e profonda riflessione sul tema è stata quella portata avanti negli Stati Generali dell'Esecuzione penale e, in particolar modo, dal Tavolo 6 dedicato a "Mondo degli affetti e territorializzazione della pena" e dal Tavolo 14, che aveva a oggetto "Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali". E non è un caso che nel documento finale del Comitato degli esperti cui era affidato il coordinamento degli Stati generali il paragrafo titolato "il nocciolo duro della dignità" introduca, tra le varie sezioni dei "bisogni" della popolazione detenuta non adeguatamente riconosciuti, il tema delle relazioni affettive e in particolar modo della sessualità evidenziandone la difficoltà della loro emersione nei termini di diritti fondamentali: "il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato". Dalla necessità di "creare istituzioni decenti, che non umiliano le persone", necessità postulata dal filosofo israeliano Avishai Margalit, e da quella di ridare slancio al tema dei diritti dentro e fuori dal carcere il Comitato ha fatto proprie, per quanto riguarda il tema che qui ci impegna, quelle proposte normative elaborate dai Tavoli tese a promuovere il contatto con



il mondo esterno e le relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, della persona detenuta. In tal senso vanno lette, tra le altre, la proposta di modifica della disciplina del permesso per "gravi motivi" o "di necessità" (co. 2 dell'art. 30 o.p.) tesa ad eliminare il requisito della "eccezionalità" tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della "gravità" con quello della "rilevanza" e la previsione dell'istituto *ad hoc* della "visita" all'interno di apposite unità abitative collocate all'interno dell'istituto consentendo l'incontro con chi è autorizzato ai colloqui in assenza di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.

Questa proposta richiederebbe un intervento legislativo innovativo che, seguendo il sentiero già tracciato dalla stessa Consulta nella sentenza 301/2012, disciplinasse "i termini e le modalità di esplicazione del diritto di cui si discute" attraverso l'individuazione dei destinatari interni ed esterni, dei presupposti comportamentali per la concessione delle visite, del loro numero, della loro durata e delle misure organizzative volte a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. Occorrerebbe poi, una graduale messa a regime della soluzione normativa prescelta attraverso un ripensamento degli attuali spazi e tempi dell'esecuzione penale, anche sulla base dell'esperienza comparatistica in materia (si veda in tal senso la proposta ispirata all'esperienza francese, elaborata - in seno al Tavolo 14 - dalla Prof.ssa Della Bella).

"Tutta l'intelligenza e l'organizzazione carceraria è regolata sulla segregazione ferrata dei corpi - scrive Adriano Sofri. Sa fare questo, aprire, chiudere, sbattere: e vuole continuare a farlo. Che provi in un punto a fare altro. Non abbia paura di chiamare le cose con il loro nome. Torni a vedere il nido del cuculo; e possa dire alla fine: almeno ci ho provato"

Nel dettaglio, la proposta che abbiamo elaborato, all' articolo 1 modifica l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che riguarda i rapporti con la famiglia. Alla rubrica dell'articolo ("Rapporti con la famiglia"), si propone di aggiungere "e diritto all'affettività". Nel testo dell'articolo si propone, inoltre, di introdurre un nuovo comma, che recita:

"Particolare cura è altresì dedicata a coltivare le relazioni affettive. A tale fine i detenuti hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi".

Si è privilegiata la soluzione di visite che prevedano un lasso di tempo sufficientemente ampio. L'assenza dei controlli visivi e auditivi serve a garantire la riservatezza dell'incontro. Nella



formulazione prospettata si lascia un ampio spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i "rapporti affettivi": con un familiare, un convivente, o anche di amicizia. Così previsto, l'esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità potrà essere effettuato da tutte le persone autorizzate ai colloqui senza distinzione tra familiari, conviventi e cosiddette "terze persone": limitare la tutela ai rapporti affettivi familiari o coniugali, avverte la Consulta nella sentenza 301/2012, non solo non è l'unica soluzione ipotizzabile, ma non appare neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali. Le unità abitative, infine, sono pensate come luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo all'incontro: la garanzia dei diritti dei detenuti può essere anche l'occasione di pensare a interventi di architettura qualificata in ambiente penitenziario (come già fu per il Giardino degli Incontri progettato da Giovanni Michelucci nel carcere fiorentino di Sollicciano) e non solo di ampliamento edilizio.

All'articolo 2 si interviene sull'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede i cosiddetti "permessi di necessità", attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie gravissime dei familiari. Si propone di sostituire il secondo comma con il seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza", quindi eliminando sia il presupposto attualmente previsto della "eccezionalità", sia quello della "gravità", sempre interpretato come attinente ad eventi luttuosi o comunque inerenti lo stato di salute dei familiari del detenuto. Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una "particolare rilevanza" nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe.

All'articolo 3 si interviene sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, modificando la norma regolamentare della frequenza e della durata dei colloqui telefonici, che potranno essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti e per una durata massima raddoppiata. Si propone, infine, di superare le ingiustificate restrizioni, nel numero dei colloqui telefonici, riservate ai detenuti del circuito di alta sicurezza. Siamo consapevoli delle necessità finanziarie e organizzative di una simile previsione, ma bisogna anche avere il coraggio di dirsi non solo che una "telefonata allunga la vita", come diceva una vecchia *reclame* televisiva, e dunque può ridurre il rischio di atti suicidari, ma ridurrebbe di molto il traffico di telefoni cellulari in carcere per cui l'Amministrazione penitenziaria si appresta a spendere una quantità ingiustificata di danari pubblici.



E' infine auspicabile che, nelle more dell'applicazione della legge, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dia avvio ad interventi di sperimentazione e di adeguamento delle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale al fine di garantire, con l'entrata in vigore della legge, il diritto alla visita in almeno un istituto per regione, con l'obbiettivo di rendere effettivo tale diritto in tutto gli istituti penitenziari entro l'arco temporale di sei mesi.



Secondo volume

# 8. Il racconto di una best practice – Progetto sulla genitorialità nelle sezioni femminili degli istituti penitenziari di Pozzuoli, Bellizzi irpino e Fuorni

A cura di Anna Malinconico



Anna Malinconico – Sociologa e formatrice Docente universitaria e Responsabile della Cooperativa "Città della Gioia".

Noi viviamo in uno Stato per il quale "il lavoro di cura e di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza" mirato al benessere, alla protezione, alla sicurezza e al benessere di tutti i nostri bambini, è una condizione stessa di sua esistenza. Ma occuparsi di minori significa anche occuparsi degli adulti che ne sono responsabili. La famiglia come istituzione culturale è soggetta alla storia ed alle sue trasformazioni; ci appare quasi senza centro di gravità; ha assunto forme ed organizzazioni diverse, e stratificata, talvolta disordinata ed "invisibile". Le trasformazioni della vecchia famiglia nucleare anziché costituire nuovo limus spesso ne hanno prosciugato l'affettività rendendola più fragile e vulnerabile, addirittura inadeguata, inesistente e talvolta drammaticamente pericolosa. Ecco che occuparsi della genitorialità, non in maniera episodica ed occasionale, ma strutturata è la condizione di partenza per qualunque approfondimento sui minori e soprattutto per delineare percorsi di inclusione e ben-essere collettivi. La genitorialità si configura in un insieme di funzioni interrelate e coagibili che si esprimono nella capacità di un adulto maturo di assumersi la responsabilità di un minore. Responsabilità è la parola chiave e comporta il diritto-dovere di attuare proposte educative adeguate ai singoli casi. La crescita di un bambino è la risultante di un vasto insieme di fattori raggruppabili in almeno tre macrocategorie (teoria bioecologica). 1. Le caratteristiche personali dei genitori; 2. Le caratteristiche personali del bambino e dei suoi bisogni evolutivi; 3. Le caratteristiche sociali e contestuali, cioè gl'insieme di tutti gli elementi che esercitano una influenza indiretta sulla genitorialità e che costituiscono l'ambiente nel quale il bambino cresce. Quindi, non solo la genitorialità è multi determinata, ma va affrontata anche con gli strumenti e le strategie più adatte alla



contemporaneità ed esige un approccio complesso con più attori. Chiarisco in questa sede che ritengo "la responsabilità genitoriale" un concetto assimilabile a ciascuno adulto che si fa carico di minori, estendendo questa funzione ben oltre i limiti naturali della genitorialità biologica, fino a quella adottiva e affidataria, arrivando alle comunità pubblico/private che seguono i minori", indipendentemente dal genere degli adulti.

### Genitorialità e carcere

Una questione estremamente delicata, collegata nel nostro Ordinamento quasi esclusivamente alla detenzione femminile, è quella della presenza nelle carceri italiane di detenute con figli, tematica questa delicata sia dal punto di vista del diritto delle detenute con figli ad essere madri, sia del diritto dei figli delle detenute a crescere con la propria madre senza necessariamente dover trascorrere i primi anni di vita in un ambiente insalubre come quello carcerario.

Se, come ho precedentemente accennato, l'individuo agisce in funzione dell'ambiente che percepisce e della situazione alla quale deve far fronte, se ne ricava l'importanza di favorire un "benessere ambientale" necessario allo sviluppo di un minore. Dall'altra parte l'ambiente in cui un soggetto si trova inserito lo condiziona sia per come è oggettivamente strutturato, sia per l'atteggiamento l'individuo stesso maturerà rispetto al contesto. Il carcere viene avvertito da coloro che si trovano al suo interno come luogo in cui tutto è deciso dalla istituzione, in cui le prospettive di vita sono limitate, quasi azzerate generando una risposta infantile per adeguarsi alle regole e ai ritmi della detenzione. Se tutto, come accade è deciso dalla istituzione carceraria e se l'istituzione non si assume la responsabilità della cura, della presa a carico, della formazione e dell'educazione dell'adulto, allora il rapporto che il carcerato matura nei suoi confronti e quindi anche dello Stato in generale, non sarà un rapporto generativo, ma di sudditanza e di ribellione. L'istituzione carceraria non solo non rieduca, ma determina da una parte l'infantilizzazione del detenuto, azzerando qualunque percorso di assunzione di responsabilità che impedisce "la genitorialità consapevole" e non ne fornisce modello alcuno, tanto da trasformarsi in "alibi culturale" per la riproduzione di modelli devianti anche oltre il carcere. Il tema della responsabilità adulta collegata alla genitorialità è una necessità culturale che ha risvolti sociali enormi. I figli non sono una questione privata, ma un valore per la società: più che mai l'istituzione carceraria deve riappropriarsi della funzione rieducativa della pena, deve farsi carico della genitorialità consapevole, ponendosi essa stessa come modello da emulare, attraverso una ridefinizione del rapporto con il detenuto grazie anche ai percorsi di inclusione, formazione,



Secondo volume

educazione che dovrebbero essere attuati in maniera stabile e continuativa all'interno di ogni Istituto, e non solo affidati a volontari occasionali o garanti illuminati.

### Il progetto sulla Genitorialità: una buona prassi realizzata

Il Progetto sulla Genitorialità, promosso dall'Associazione "Città della Gioia", in collaborazione con il Garante dei detenuti della Regione Campania, si è svolto durante diversi incontri, a cadenza settimanale, negli Istituti Penitenziari di Pozzuoli, Bellizzi Irpino e Fuorni, in coerenza con l'Avviso di riferimento. Obiettivo del Progetto è stato quello di alimentare e stimolare le risorse genitoriali attraverso diverse attività, svolte in 41 incontri della durata di due ore ciascuno. Dopo una fase preliminare di conoscenza, in cui si è cercato di superare le naturali diffidenze e la difficoltà delle detenute di parlare di relazioni affettive importanti, quanto complesse, sono state condivise le esperienze di essere madri o figlie e si è approfondito il tema della genitorialità, da quella originaria, a quella esigita. Capire, "sentire", la parte di figlia che ognuno serbava in sé, ha permesso di focalizzare meglio l'attenzione sulla propria affettività, fino ad arrivare alla relazione con figli e compagni. La proiezione di film e cortometraggi ha permesso loro di affrontare domande riguardanti la realtà complessa in cui vivono, ovvero: "chi siamo"?, "cosa siamo diventate"? "dove andremo a finire"? ma soprattutto "perché da detenuta non riesco a trovare il modo più adatto di spiegare il mio ruolo di madre o figlia"? Ci si è, dunque, avvicinati lentamente ai loro vissuti e alle conseguenze che ne derivano, attivando - a sostegno dell'affettività - anche canali comunicativi diversi dalla parola (un abbraccio, una stretta di mano, una lacrima, ma anche la gioia di mostrare semplicemente una foto del proprio figlio o il disegno della casa familiare dei propri sogni). Molto spazio è stato dato all'emergere di fantasie ed emozioni, per avvicinare le donne al loro vissuto, per metterle in contatto con l'origine del loro malessere e delle loro contraddizioni. Gli incontri hanno alternato momenti di condivisione di storie e racconti personali, alla lettura di libri, di testi di canzoni, alla visione di corti e film. Si è cercato di potenziare l'abilità di auto narrarsi attraverso i disegni più svariati, ma anche il canto e la composizione. In maniera diversa è emerso il bisogno incessante di avere vicino la propria famiglia, di ricostruire in maniera più o meno consapevole, il legame spezzato e/o alterato dalla detenzione. I momenti di riflessione profonda sono stati alternati anche a spettacoli musicali e teatrali. In ogni carcere sono stati organizzati momenti di intrattenimento, anche coinvolgendo personalità ed ospiti esterni, come Gino Rivieccio, attore; Mario Maglione, autore e cantante; Marco Zurzolo, musicista. "Città della gioia", ha cercato di favorire momenti di condivisione, dentro le mura,



cercando di abbattere il sentimento di disillusione ed apatia che, inevitabilmente, colpisce l'animo di chi pensa di non poter cambiare la propria storia personale. Ma ha anche contribuito ad accendere i riflettori sul pianeta carcere, sulla necessità che la pena sia scontata, senza indietreggiare mai d'avanti a qualsiasi opportunità di rinascita. Il tema della genitorialità, della responsabilità adulta, è davvero fondamentale, è lì che si snodano spesso i grovigli di una vita consumata senza il calore degli affetti; senza esempi da emulare e ricordi da serbare. E' lì che le mamme, cercano di dare oggetti e non calore ed abbracci, perché non sanno farlo. E' lì che i figli si perdono. La conclusione delle attività è stata salutata da un momento di convivialità, proponendo un modello di incontro in linea con il tema del lavoro: le detenute hanno trascorso delle ore, pranzando, conversando, cantando e ballando, con i familiari, i figli, in una, seppur costruita ad hoc, pseudo normalità. I pranzi, i doni, sono stati organizzati e curati dalla cooperativa scrivente, in condivisione con l'Ufficio del Garante.



### 9. Uno sguardo altrove: La struttura dell'ICAM di Lauro a confronto con la **Unidad de Madres Jaime Garralda nei pressi di Madrid<sup>3</sup>**

A cura di Vanna Di Maro



Vanna Di Maro – Educatrice.

Quando viene trattato il tema delle donne in carcere non è possibile prescindere da un'effettiva condizione di vulnerabilità delle detenute, che si trovano in un'istituzione punitiva e di controllo pensata per uomini, con regole tutt'ora vigenti modulate su una visione che lo stesso rapporto DAP 2019 testualmente definisce "maschio-centrica", che nega completamente il diritto all'affettività ma soprattutto nega il diritto di essere madre, diritto ampiamente riconosciuto e garantito in paesi europei ed extra europei, quindi, si è reso necessario ai fini della mia ricerca di tesi analizzare la realtà carceraria Italiana e quella internazionale soffermandomi soprattutto sui casi di figli che si ritrovano dietro le sbarre in tenera età, ho analizzato diversi studi riguardanti la struttura architettonica della Unidad de Madres Jaime Garralda nei pressi di Madrid, e l'ICAM di Lauro.

Il carcere femminile spagnolo prevede che le donne siano nella condizione di semi libertà, per la quale trascorrono la giornata fuori del carcere al lavoro o frequentando corsi di formazione o scuola. Ritornano alla fine degli impegni nell'istituto, dove sono ospitate in miniappartamenti forniti di angolo cottura, che vengono chiusi dall'esterno per la notte. Il personale di custodia è privo di uniforme.

Il lavoro: è organizzato attraverso un'agenzia pubblica che in Catalogna ha il nome di Cire. Il Cire ha come mission l'inserimento dei detenuti attraverso il lavoro e funge da ponte tra il mondo penitenziario e il mondo del lavoro. Il compenso non può mai essere inferiore al minimo salariale dei liberi.

Riguardo invece l'ICAM di Lauro, i problemi principali sono legati alla gestione dei bambini, delegata quasi esclusivamente agli operatori dell'istituto che non possono contare a sufficienza su altri

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il presente lavoro è l'estratto di una tesi di ricerca nell'ambito del corso di laurea Progettazione, programmazione, amministrazione dei servizi e politiche sociale dell'Università Campana Suor Orsola Benincasa.



aiuti. Servirebbe personale educativo interno che possa prendersi cura dei bambini con continuità, nonché un servizio quotidiano di accompagnamento esterno per le esigenze scolastiche e ricreative, la differenza tra le età dei bambini presente rende ancora più difficile la gestione. Nonostante il grande impegno degli operatori, la dislocazione isolata e difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ostacola il raccordo con il territorio circostante. le donne e i bambini trascorrono lunghe ore nell'ozio totale.

Struttura dell'istituto: Ci sono due sezioni uguali tra loro, ciascuna con 10 celle, di cui 9 sono concepite come piccoli appartamenti. <u>Le celle</u> ospitano una sola madre detenuta con il suo o i suoi figli (in letti ordinari o cullette a seconda dell'età). Sono dotate di cucinotto e lavandino. Vi sono spazi per ospitare un tavolo e creare una sorta di piccolo soggiorno.

Lavoro: 12 detenute lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, mentre nessuna detenuta lavora per datori esterni. Una prima problematica evidente è quella del lavoro. In Spagna la questione del reinserimento lavorativo è in parte risolta dal Cire che ha come missione l'inserimento dei detenuti attraverso il lavoro produttivo, infatti, le imprese si rivolgono all'agenzia che collocano le attività lavorative negli Istituti, nei quali i detenuti vengono formati per il lavoro richiesto da queste ultime, nella maggior parte delle carceri italiane compreso l'ICAM vi sono numerosi progetti di formazione lavorativa e di lavoro in carcere ma poco rientra in un inserimento lavorativo post-pena, nonostante numerosi studi ritengono che l'indipendenza economica sia uno dei punti fondamentali per identificarsi sia come donna che come madre. Altra problematica che emerge è la diversa architettura degli istituti messi a confronto e come questo incide sulla crescita psico-fisica del piccolo innocente ristretto. Dal confronto delle due diapositive la differenza in termini di impatto ambientale, l'ICAM di Lauro non dispone di una struttura definibile a misura di bambino.

nice ne

Secondo volume

Nelle immagini in basso: a sinistra, celle ICAM di Lauro, A destra la Unidad de Madres Jaime Garralda di Madrid.





Nei nostri Istituti Penitenziari si possono vedere bambini condannati al carcere e di conseguenza privati del loro diritto all'infanzia. Permettere che un bambino viva quest'esperienza di privazione della libertà personale, che ha finalità punitive e preventive, porta a mettere in secondo piano la centralità dell'innocenza del minore e a sacrificarla in favore dell'espiazione della pena del genitore. Molte teorie che riguardano lo sviluppo umano tendono a sottostimare, purtroppo, il ruolo delle condizioni ambientali sullo sviluppo del bambino e quanto queste possono contribuire a determinare una differente qualità della vita con conseguenti effetti sulla futura personalità dell'individuo. Se è vero, infatti, che il bambino è in grado di superare prove emotivamente ed affettivamente complesse, è anche vero che il prezzo da pagare, per tentare di far fronte a tali condizioni, risulta essere spesso molto alto, ed a volte, può condizionare certi atteggiamenti che si osserveranno anche una volta divenuto adulto. Pertanto, è importante considerare l'andamento dello sviluppo in un processo non più unidirezionale, che va dall'ambiente al bambino e dal bambino verso l'ambiente, bensì, bidirezionale, in cui il bambino e l'ambiente si influenzano reciprocamente, in modo continuo nel tempo. Lo sviluppo del bambino si viene a trovare tra due grandi complessi relazionali ed affettivi: da un lato quello rappresentato dal nucleo familiare, dall'eventuale inserimento nell'asilo nido e/o dal rapporto affettivo con altre figure per lui significative, come adulti e coetanei. Dall'altra parte, il "nuovo e speciale" ambiente, qual è il carcere, che assume non minore importanza per i bambini con le sue relazioni, con le sue modalità comunicazionali, la sua cultura, le sue norme e le sue trasgressioni. Ci sono tappe di vita di un bambino che possono essere compromesse e che risultano essere rischiose e/o protettive per il suo sviluppo, considerando le diverse variabili che le determinano. La ritualità delle giornate, una certa ripetitività dei gesti e dei comportamenti, sembrerebbe privilegiare una comunicazione più gestuale che verbale. Tale dato è estremamente



significativo in quanto rappresenta un aspetto importante non solo legato allo sviluppo in sé, ma anche per la maggiore o minore possibilità di espressione dei rapporti affettivi e relazionali. Ciò appare ancora più rilevante, specie se si considera il dopo, quando il bambino lascerà il carcere per essere inserito in un ambiente che spesso gli potrà risultare nuovo, a volte addirittura sconosciuto, comunque privo della presenza della figura materna e con modalità comunicazionali spesso nettamente diverse, riprendendo in esame l'organizzazione dell'istituto Spagnolo è evidente che tale problematica non è presente poiché le mamme e i loro figli hanno la possibilità di uscire dall'istituto per ragioni formative e lavorative. Si può concludere che bisogna quindi emulare le strutture penitenziarie non molto lontane dalla nostra realtà che prevedono una pianificazione di strutture di detenzione che coinvolge molte persone a livello governativo e della comunità locale. Dal momento che nessun singolo progettista od organizzazione può prendere in considerazione in modo adeguato tutte le molteplici esigenze della comunità nella pianificazione di un centro di detenzione, il ruolo del progettista deve essere come membro di un team specializzato. La stretta collaborazione con la pubblica amministrazione, dei vari enti e delle principali organizzazioni coinvolte (rappresentanze sindacali, sociali, dei detenuti, ecc.) dovrebbe essere obbligatoria, per far si che gli istituti possano contribuire ad agevolare il reinserimento sociale dell'individuo che ha scontato la pena e pagato il giusto tributo alla società, in tal senso è il caso di ricordare che la pena dovrebbe consistere nella sola limitazione della libertà di movimento: quindi il confinamento all'interno di ambienti più o meno articolati da cui non è consentito uscire, non altro.



Secondo volume

### 10. Check list su misure di sorveglianza sanitaria e ripresa dei colloqui e attività

La ripresa dell'attività trattamentali nel corso di questo tempo caratterizzato dal Covid-19 ha richiesto una riorganizzazione e interruzioni e ripartenze a più riprese.

Con l'intento di monitorare e ottenere un quadro regionale della situazione all'interno delle strutture detentive campane da condividere all'Assemblea Nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, è stato richiesto un aggiornamento dei dati in materia di misure di sorveglianza e dati relativi al Covid-19, indirizzato rispettivamente alle direzioni degli Istituti e ai responsabili sanitari.

Tabella 4 – Misure di sorveglianza sanitaria e dati vaccinazioni aggiornate al 27 luglio 2021.

	Ariano Irpino	Arienzo	Benevento	Carinola	Eboli/Salerno/Vallo	Lauro	Poggioreale	Smcv militare	Secondigliano	IPM Airola	IPM Nisida
DPI ai detenuti	S)	Sì	Sì	sì	S)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Gel igienizzante	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	S)
I detenuti indossano Ia mascherina	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì, informati sulla necessità di indossarla	Saltuariamente
Nuovi giunti in isolamento e durata	14 gg o 10 gg con tampone negativo	10 gg	14 gg più tampone	10 gg	10 gg più tampone	10 gg più tampone	10 gg più tampone	14 gg	8/10 gg	10 gg pi ù tampone	10 gg
Nuovi giunti vaccinati in isolamento e durata	14 gg o 10 gg con tampone negativo	10 gg	7 gg	3 gg	10 gg più tampone	N.S.	10 gg più tampone	5 gg	8/10 gg	2 gg più tampone	4 gg
N° detenuti positivi al Covid da Marzo ad oggi	1	0	9	11	6	0	247	0	297	1	0
N° personale positivo al Covid da Marzo ad oggi	0	8	Personale sanitario: 3	Personale sanitario: 1	34	6	Comparto Sicurezza: 134 - Comparto Funzioni Centrali: 4	11	P. Penit.: 210 - Personale sanit: 10	7	P. Penit: una decina - Personale sanit: 0
Attual mente positivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N° vaccinati	230 detenuti e personale	Detenuti : 67 - Personal e: 53	Detenuti: 322 - Personale sanit.: 29	Detenuti :28 0 Sanità :32	619	Detenuti : 7 - Personale: 35	Popolazione detenuta: 1850 Comparto Sicurezza 1^ dose/dose unica: 432 Comparto Funzioni Centrali: 38 Dirigenti: 6	Detenuti: 56 - Personale: tutto	95%	17 su 25, 3 non a deriscono tra i detenuti personale 45 su 49 amministrativi 15 su 16	l 30 detenuti e quasi tutto il personale PP

La tabella 4 mostra le misure di sorveglianza sanitaria e lo stato dei vaccini all'interno degli istituti penitenziari campani aggiornati al 27 luglio 2021. Grazie all'applicazione dei protocolli attuati dall'area sanitaria la situazione negli istituti penitenziari contava 0 contagi tra la popolazione ristretta.



Secondo volume

Tuttavia, in vista della riapertura dei colloqui visivi, è importante rispettare le norme precauzionali per cercare di arginare il rischio di contagio.

Tabella 5 – Ripresa delle attività trattamentali e dei colloqui aggiornati al 27 luglio 2021.

	Ariano Irpino	Arienzo	Avellino	Aversa	Benevento	Carinola	Salerno	Lauro	Poggioreale	Sant'Angelo dei Lombardi	Smcv	Secondigliano	IPM Airola
Ripresa colloqui e n° incontri mensili	Sì	Sì, 6 colloqui	4 colloqui al mese	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì, 5402 colloqui nel mese di giugno 2021	Si, 6 al mese	Sì, 4/6 colloqui in base al 4 bis 2 persone	Sì, 2 per A.S., 4/5 per M.S.	Sì, 8 colloqui e videochiamate
Videocolloqui	Sì	Sì	Sì, 1 o 2 colloqui al mese da 20"	Sì	Sì	Sì, 3 settimanali da 20"	Sì	Sì	Si, per alcuni casi opportunamente stabiliti	Si, 3 al mese	Sì per A.S. 3 videochiamate da 20" - Per comuni 2 video da 15" più una chiamata supplementare a settimana	Si, per fuori regione/stranieri/ casi particolari 3/4 videocolloqui	Sì
Presenza e utilizzo spazi verdi	Sì ma non utilizzato	No	Sì, per incontri con minori di 12 anni e familiari infermi	Sì	No	Sì, per colloqui	Sì, ma non utlizzato	Sì	Sì, non utlizzato al fine di garantire il distanzia mento	Sì	No, la direzione ha previsto daiprimi di settembre per le aree verdi	Sì, ma non utlizzato	Sì, per colloqui e pranzi all'aperto
Plexiglass in sala colloqui	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Non in tutte	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Distanziamento in sala colloqui	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Dispositivi informatici utlizzo formazione/studio/alt ro	No	Sì	No	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì, per attività trattamentali	Sì	Sì	Sì	Sì
Ripresa attività volontario	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Greenpass o tampone per l'ingresso	No, autocertificazione	Sì	No	No	No	Tampone	Sì	Sì	Non ancora	Sì	Vaccino o tampone negativo recente	Sì, autodichiarazione	Sì
Ripresa attività di gruppo e n° partecipanti	Sì, max 5 persone	Sì, 12 detenuti	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì. Il numero varia in base alla metratura dei locali, nel rispetto delle indicazioni dell'area sanitaria	Si relativo allo spazio	si max 5 persone	Sì	Sì
Ripresa didattica in presenza	Sì	Sì	No, per ordinanza sindacale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì, dal mese di marzo 2021	Sì	Sì	Sì	Sì
Organizzazione per ripresa eventuale DAD	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

I detenuti e gli internati possono usufruire come previsto dall'ordinamento penitenziario di sei colloqui al mese. I detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal I° periodo del I° comma dell'art. 4-bis o.p. (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese. Possono essere concessi un numero maggiore di colloqui: a soggetti gravemente infermi, quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni, e in altre particolari circostanze. La tabella 4 evidenzia la ripartenza dei colloqui in presenza assicurando il distanziamento sociale e l'utilizzo



del plexiglass e la generale disponibilità delle direzioni a mantenere la modalità di incontro dei propri cari attraverso video colloqui. L'utilizzo di computer durante la sospensione degli incontri con i familiari ha dato il via ad un necessario aggiornamento tecnologico che doveva coinvolgere anche il mondo penitenziario. Nel 2019 il numero di istituti che consentiva questa modalità era pari a 12 istituti su 18, a differenza della situazione attuale e già nel corso del 2020 in cui tutti gli istituti affermano di utilizzare questa modalità. Risultano invece ancora poco condivise le modalità di utilizzo dei sistemi informatici per motivo di studio, lavoro o ricreazione negli istituti, nonostante la dichiarazione di ripresa delle attività scolastiche anche in modalità di didattica a distanza prevista a settembre nel caso di aumento dei contagi.

Ogni istituto come visto dovrebbe poter avere degli spazi verdi, o luoghi all'aperto in cui vivere momenti di condivisione e incontro. Gli esempi riportati in questi Quaderni hanno evidenziato l'importanza e le ripercussioni degli spazi sul benessere di coloro che lavorano e vivono la detenzione. Dei 13 istituti per adulti e minori che hanno risposto alla check list, 7 affermano di non avere o di non utilizzare tali aree, per difficoltà organizzative o inadeguatezza delle stesse.

L'epidemia come più volte affermato ha cambiato il modo in cui siamo abituati a vivere e a pensare il carcere, l'adeguamento di questi luoghi risulta un ulteriore passo avanti che l'amministrazione penitenziaria deve compiere per garantire dignità e umanità della detenzione.



### **Appendice**

# DDL S. 1876 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

Relatore alla Commissione Sen. Monica Cirinnà

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2020 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. Nel perseguire tale intento si recupera l'impostazione generale della proposta di legge presentata il 28 aprile 2006 (atto Camera n. 32) dai deputati Boato, Ruggeri, Buemi e Balducci, rivista alla luce delle riflessioni emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012 e delle proposte elaborate dagli Stati generali dell'esecuzione penale. « Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà ». Queste sono le parole pronunciate dall'allora direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara, durante l'audizione alla II Commissione giustizia, in ordine al nuovo regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario. Era l'11 marzo del 1999 e il progetto di riforma del regolamento, elaborato sotto la responsabilità del Sottosegretario alla giustizia Franco Corleone e del dottor Margara, riconosceva all'articolo 58 il tema dell'affettività « nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria », introducendo, nel quadro di tali rapporti, la possibilità per i detenuti di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative realizzate all'interno dell'istituto penitenziario. Com'è noto, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, la soluzione normativa trovata dai proponenti fu stralciata dal testo definitivo del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno 2000 poiché ritenuta contra legem: secondo il Consiglio di Stato, infatti, solo al legislatore spettava il potere di adeguare sul punto la normativa penitenziaria attraverso « il contemperamento tra i diritti più intimi della persona da un lato e la configurazione di fondo del trattamento penitenziario dall'altro ». A tale argomentazione si aggiungeva inoltre il « forte divario fra modello trattamentale teorico » prefigurato nel testo del nuovo regolamento penitenziario e « l'inadeguatezza del carcere reale ». Come osserva Andrea Pugiotto nel saggio « Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale », pubblicato in Giurisprudenza penale 2019 2-bis, la vicenda, « comunemente ricostruita come un episodio di eccesso di potere regolamentare, testimonia piuttosto l'esistenza di un implicito divieto normativo di rango primario che proibisce qualsiasi autorizzazione a rapporti sessuali inframurari ». « Nel momento in cui il silenzio della legge n. 351 del 1975 trova la sua traduzione concreta prosegue Pugiotto - si rileva per ciò che realmente è: [ ... ] l'apparente anomia in tema di diritto alla sessualità intramuraria cela, in realtà, un operante dispositivo proibizionista ». Da allora, infatti, il tentativo di dare riconoscimento normativo al



tema del diritto all'affettività e della sessualità inframuraria è stato oggetto di numerosi disegni di legge elaborati da Camera e Senato nelle scorse legislature, senza tuttavia trovare esito positivo. Ma basta volgere lo sguardo al di là della nostra penisola perché il tema del diritto all'affettività e alla sessualità diventi ambito effettivo, disciplinato in un numero sempre crescente di Stati (si veda tra gli altri: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera) e riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo in numerosi atti sovranazionali (raccomandazione n. 1340 (1997) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione, raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188(INI) sui diritti dei detenuti nell'Unione europea ed ancora raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulle regole penitenziarie europee). « Una volta all'anno, in media, parlano dell'eventualità di lasciarli accoppiare - scrive Adriano Sofri nella prefazione al libro Uomini come bestie. Il medico degli ultimi di Francesco Ceraudo - altrove lo fanno, e non vogliamo restare indietro. Siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni feriali, come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora preferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi - affettività, parola profilattica - madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo. Ma poi c'è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l'amore una persona che lo desideri e consenta: Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che sì ». E non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che il diritto all'affettività - di cui l'attività sessuale è « indispensabile completamento e piena manifestazione » - rappresenta « uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire » (Corte costituzionale, sentenza n. 561 del 1987). Ed è la stessa Corte costituzionale che nella sentenza n. 301 del 2012, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza di Firenze relativa all'articolo 18 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, richiama l'attenzione del legislatore al tema del riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che essere « esigenza reale e fortemente avvertita » corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto. Al magistrato di sorveglianza di Firenze in quella occasione venne imputato l'errore, scontato con l'inammissibilità della questione, di aver omesso di descrivere la fattispecie concreta e di aver chiesto alla Corte un intervento semplicemente ablativo della disposizione del controllo visivo prevista dall'articolo 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, che non avrebbe comunque garantito la tutela del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. Né, d'altra parte, il problema poteva essere superato attraverso una sentenza additiva « di principio » che demandasse al legislatore il compito di definire modi e limiti dell'esercizio del diritto alla affettività e alla sessualità inframuraria. La sentenza additiva « di principio » - rileva la Consulta - risulterebbe, infatti, nell'ipotesi in esame « essa stessa espressiva di una scelta di fondo » di esclusiva spettanza del legislatore. « Il monito della Corte - osserva ancora Pugiotto - scavalca la mera sollecitazione rivolta al legislatore affinché superi le proprie pigrizie e le proprie reticenze » poiché attesta « l'insufficienza del dato normativo vigente che collocando in una dimensione esclusivamente extra muraria la risposta di un bisogno primario, finisce per negarlo a quella larga parte della popolazione carceraria cui de jure



e de facto è preclusa la fruizione dei permessi premio ». Partendo dal dato costituzionale dunque la possibilità per la persona detenuta di mantenere relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, assurge a vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta che, pur sottoposta ai limiti inerenti alla restrizione della libertà personale, non è affatto annullata da tale condizione. (Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999). Il tema, così ricostruito, ha fatto emergere la necessità di intervenire attraverso fonte primaria sull'attuale disciplina al fine di garantire al detenuto l'effettivo esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità. Oltre ai numerosi disegni di legge presentati da Camera e Senato nelle scorse legislature e alla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, in attuazione della legge n. 103 del 2017, ampia e profonda riflessione sul tema è stata quella portata avanti dagli Stati generali dell'esecuzione penale e, in particolar modo, dal tavolo 6 « Mondo degli affetti e territorializzazione della pena » e dal tavolo 14 « Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali ». E non è un caso che nel documento finale del Comitato il paragrafo titolato «Il nocciolo duro della dignità» introduca, tra le varie sezioni dei « bisogni » della popolazione detenuta non adeguatamente riconosciuti, il tema delle relazioni affettive e in particolar modo della sessualità evidenziandone la difficoltà della loro emersione nei termini di diritti fondamentali. «Il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato». Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti potranno, dunque, essere imposti solo se risulteranno essere strettamente necessari alle esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero «unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale», come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita all'articolo 27 della nostra Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2013). È dalla necessità di « creare istituzioni decenti che non umiliano le persone » postulata dal filosofo israeliano Avishai Maralit e di ridare slancio al tema dei diritti dentro e fuori dal carcere, che il Comitato ha fatto proprie, per quanto riguarda il tema che qui ci impegna, quelle proposte normative elaborate dai tavoli tese a promuovere il contatto con il mondo esterno e le relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, della persona detenuta. In tal senso vanno lette, tra le altre, la proposta di modifica della disciplina del permesso per « gravi motivi » o « di necessità » (comma 2 dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario) tesa ad eliminare il requisito della « eccezionalità » tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della « gravità » con quello della « rilevanza » e la previsione dell'istituto ad hoc della « visita » all'interno di apposite unità abitative collocate all'interno dell'istituto consentendo l'incontro con chi è autorizzato ai colloqui in assenza di controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza. Questa proposta richiederebbe un intervento legislativo innovativo che, seguendo il sentiero già tracciato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 301 del 2012, disciplinasse «i termini e le modalità di esplicazione del diritto di cui si discute » attraverso l'individuazione dei destinatari interni ed esterni, dei presupposti comportamentali per la concessione delle visite, del loro numero, della loro durata e delle misure organizzative volte a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. Occorrerebbe, poi, una graduale messa a regime della soluzione normativa prescelta attraverso un ripensamento degli attuali spazi e tempi dell'esecuzione penale, anche sulla base dell'esperienza comparatistica in materia (si veda in tal senso la proposta elaborata, in seno al



tavolo 14, dalla prof.ssa Della Bella ispirata all'esperienza francese). «Tutta l'intelligenza e l'organizzazione carceraria è regolata sulla segregazione ferrata dei corpi - scrive Adriano Sofri - Sa fare questo, aprire, chiudere, sbattere: e vuole continuare a farlo. Che provi in un punto a fare altro. Non abbia paura di chiamare le cose con il loro nome. Torni a vedere il nido del cuculo; e possa dire alla fine: almeno io ci ho provato». All'articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che riguarda i rapporti con la famiglia («Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o stabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie»). Al proposito, si ritiene debba essere considerata anche l'affettività in senso più ampio. Pertanto, alla rubrica dell'articolo («Rapporti con la famiglia »), si è proposto di aggiungere « e diritto all'affettività». Si propone, inoltre, di introdurre un nuovo comma, che recita: «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi». In questo modo si lascia un ampio spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i «rapporti affettivi »: con un familiare, un convivente, o anche di amicizia. Così ricostruito, l'esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità potrà essere effettuato da tutte le persone autorizzate ai colloqui senza distinzioni tra familiari, conviventi e «terze persone »: limitare la tutela ai rapporti affettivi familiari o coniugali, avverte la Consulta con la sentenza n. 301 del 2012, non solo non è l'unica soluzione ipotizzabile ma non appare neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali. Le unità abitative sono pensate come luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo all'incontro fisico, un tempo troppo breve infatti rischia di far tramutare la visita in esperienza umiliante e artificiale. Per tale ragione si è inteso prevedere che la visita possa svolgersi all'interno di un lasso di tempo sufficientemente ampio. L'assenza dei controlli visivi e auditivi serve a garantire la riservatezza dell'incontro. All'articolo 2 si interviene sull'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede i cosiddetti «permessi di necessità », attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie gravissime dei familiari. Si propone di sostituire il secondo comma («Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità ») con il seguente: « Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza », quindi eliminando sia il presupposto della « eccezionalità » sia quello della « gravità », sempre interpretato come attinente ad eventi luttuosi o comunque inerenti allo stato di salute dei familiari del detenuto. Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una « particolare rilevanza » nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe. All'articolo 3 si interviene sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, modificando la norma regolamentare nella frequenza e nella durata dei colloqui telefonici, che potranno essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti e per una durata massima raddoppiata, non superiore ai venti minuti. Si propone, infine, di superare le ingiustificate restrizioni, nel numero dei colloqui telefonici, riservate ai detenuti del circuito di alta sicurezza. È infine auspicabile che, nelle more dell'applicazione della legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dia avvio ad interventi di sperimentazione e di adeguamento delle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale al fine di garantire, con l'entrata in vigore della presente legge (articolo 4), il diritto alla visita in almeno un istituto per regione, con l'obiettivo di rendere effettivo tale diritto in tutti gli istituti penitenziari entro l'arco temporale di sei mesi. Aspetti finanziari Il disegno di legge prevede alcune norme che non comportano oneri finanziari, come quelle che ampliano la durata e la frequenza delle telefonate, e



la tipologia di motivazione per accedere ai permessi ex articolo 30 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). La modifica dell'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo una visita mensile da trascorrere « in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi », comporta la realizzazione di tali strutture. A tale scopo il disegno di legge prevede un'attuazione in due fasi: 1) una prima fase in cui si dovrà garantire il diritto alle visite in almeno un istituto per regione (20 istituti); 2) una seconda fase, dai sei mesi successivi all'entrata in vigore, in cui si dovrà garantire il diritto di visita in tutti gli istituti (quindi anche nei restanti 170 istituti). Durante la prima fase potrà essere affidata all'ufficio tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'attività di ricognizione delle strutture esistenti negli istituti penitenziari, in modo da individuare gli immobili da destinare all'esercizio del diritto di visita (case dell'affettività). Questi saranno individuati prioritariamente nell'intercinta, lo spazio tra l'area detentiva interna e le mura perimetrali, e possibilmente recuperando strutture già esistenti, modificandone la destinazione d'uso. All'attività di ricognizione seguirà quella di progettazione esecutiva dei lavori, da effettuare sempre a cura dell'ufficio tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I fondi per realizzare gli interventi saranno reperiti nell'ambito dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati ai lavori sugli immobili pubblici, per i quali esiste una specifica programmazione dedicata all'edilizia penitenziaria (fondi previsti per la prima volta con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, integrati dalla legge 1° luglio 1977, n. 404, integrati con fondi provenienti dalla Cassa delle ammende nel 2009 con il Piano carceri, riprogrammati dal decreto interministeriale 10 ottobre 2014, e con integrazioni dal 2018 sui capitoli 1687 per la manutenzione ordinaria e 7301 per la manutenzione straordinaria).

### **DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1. (Rapporti con la famiglia. Modifiche all'articolo 28 della legge n. 354 del 1975) 1. Alla rubrica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e diritto all'affettività». 2. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

Art. 2. (Permessi. Modifica all'articolo 30 della legge n. 354 del 1975) 1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza».

Art. 3. (Corrispondenza telefonica. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) 1. All'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: « una volta alla settimana » sono sostituite dalla seguente: « quotidianamente » e il secondo periodo è soppresso; b) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di venti minuti ».



Art. 4. (Disposizioni finali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle visite deve essere						
garantito in almeno un istituto penitenziario per regione. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente						
legge, il diritto alle visite deve essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale						







Questo secondo volume di Quaderni di Ricerca – Habitat e Affettività è stato realizzato dal Garante Regionale delle Persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello con la collaborazione dell'Osservatorio Regionale sulla vita detentiva.

